

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

291° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	24
4 ^a - Difesa	»	33
5 ^a - Bilancio	»	35
6 ^a - Finanze e tesoro	»	39
7 ^a - Istruzione	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	50
10 ^a - Industria	»	55
11 ^a - Lavoro	»	67
12 ^a - Igiene e sanità	»	73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	74

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

Anagrafe tributaria	<i>Pag.</i>	100
---------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	104
10 ^a - Industria - Pareri	»	109

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	110
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MERCLEDÌ 1° APRILE 1998

19ª Seduta*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica SALES.

La seduta inizia alle ore 20,55.

AFFARI ASSEGNATI**Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

(R050 002, R59ª, 0001°)

Si riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 25 marzo.

Interviene il senatore VIVIANI, il quale pone preliminarmente l'accento sulle novità e sulle opportunità che caratterizzano la situazione attuale per il decollo del Mezzogiorno. Esse sono da ricondursi: all'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea, con il connesso affermarsi della cultura della stabilità; alla ripresa economica in atto; ai contenuti del documento di programmazione economica e finanziaria in corso di predisposizione da parte del Governo, nel cui ambito sarà possibile prevedere un margine di risorse a favore del Sud; alla tensione nuova, infine, che gli imprenditori del Nord dimostrano nei confronti del Mezzogiorno. D'altra parte, il tempo disponibile è ormai limitato e rende indispensabile uno sforzo eccezionale nell'ambito del citato documento economico-finanziario, nonchè un contestuale chiarimento della funzione che si intende attribuire all'intervento pubblico, funzione al cui riguardo

si delineano, nel dibattito, due teorie parzialmente contrastanti. Fra di esse, egli propende per quella che attribuisce alle risorse pubbliche il compito di assicurare le condizioni per l'attrazione di significativi investimenti privati nazionali e internazionali. Occorrerà dare più spazio alla concertazione, che finora non ha funzionato adeguatamente nella fase di accompagnamento dello sviluppo; la crescita del Mezzogiorno, poi, deve partire dal basso, mettendo in moto le risorse esistenti a livello locale: un giudizio favorevole va quindi espresso nei confronti della programmazione negoziata e un apprezzamento va manifestato al Governo, che ha reso disponibili maggiori risorse a tal fine. Occorre ora estendere tali strumenti ad un numero più elevato di aree nel Mezzogiorno e riattivare i contratti di programma.

Nel proseguire le sue argomentazioni sulle linee da adottare per assecondare lo sviluppo nelle aree meridionali, egli individua quattro settori in cui è prioritariamente necessario intervenire. Innanzitutto occorre – a suo modo di vedere – dare particolare rilievo ai cosiddetti «contratti di sicurezza», concentrando lo sforzo nelle aree individuate a tal fine. In secondo luogo, priorità va accordata al problema delle infrastrutture, al cui riguardo rileva una carenza di impegno nei confronti delle grandi reti. È necessario, poi, proseguire sul cammino della semplificazione delle procedure di incentivazione alle imprese, cui va conferita automaticità di erogazione, pur mantenendo modalità di allocazione differenziate. Vi è, infine, il tema della flessibilità del mercato del lavoro, da non intendersi, però, come apertura a forme di precariato. In tale contesto, l'Agenzia per il Sud deve configurarsi come organismo di coordinamento di quelli già esistenti, caratterizzato da efficienza e tempestività, ed operante in stretta connessione con gli organismi locali.

Il senatore AZZOLLINI esprime la propria insoddisfazione per le soluzioni proposte, in particolare relative alla costituzione di una holding che raggruppi gli enti attualmente operanti nel settore della promozione dello sviluppo, che ritiene non tengano conto della generale tendenza alla semplificazione delle strutture societarie. Ricordando l'esperienza della Puglia, i ritardi e le difficoltà di numerose iniziative, tra cui in particolare il progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, osserva che la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno non richiede l'intervento di una holding, ma piuttosto l'attivazione sostanziale dello Stato nella realizzazione delle grandi reti infrastrutturali; nel sottolineare gli esempi di imprenditorialità presenti in alcune aree meridionali, ritiene inoltre necessario rinforzare i meccanismi di incentivazione automatici che consentono una possibilità di programmazione certa delle risorse e una erogazione puntuale dei finanziamenti.

Fa presente l'importanza di perseguire un processo di sviluppo basato sulla valorizzazione delle risorse proprie del Mezzogiorno e sulla promozione dei prodotti italiani sui mercati esteri, ricordando a titolo di esempio, la competitività della produzione agricola della Puglia. Una adeguata valorizzazione dei prodotti del Sud costituisce, peraltro, il presupposto per l'acquisizione di nuove quote di mercato, che, considerato il fallimento delle politiche di sostegno della domanda interna o di rein-

dustrializzazione, rappresenta la condizione per realizzare un reale sviluppo. Al riguardo, osserva che non risulta chiaro quale sia la politica perseguita dal Governo nella definizione delle specializzazioni produttive nell'ambito della divisione internazionale del lavoro; poichè risulta dimostrato che le imprese preferiscono mantenere le produzioni ad alto valore aggiunto sul territorio italiano, i fenomeni di delocalizzazione, non si verificherebbero qualora vi fosse un impegno concreto per mantenere condizioni di sicurezza territoriale e realizzare una adeguata rete infrastrutturale. È necessario, quindi, a suo avviso, promuovere, sul modello di paesi come l'Irlanda o la Gran Bretagna, una flessibilità estesa e diffusa, una minore pressione fiscale, in particolare con la riduzione degli oneri previdenziali e una ampia liberalizzazione dei mercati; il necessario processo di decentramento deve affidare alle Regioni la possibilità di individuare le zone in cui investire, per poter promuovere lo sviluppo di tutto il Mezzogiorno. Sottolinea infine l'assenza di un ampio progetto di formazione specializzata, per la creazione di una radicata professionalità e di competenze tecniche, elementi fondamentali per sostenere validamente le iniziative imprenditoriali.

Il senatore MUNGARI esprime la preoccupazione che l'ingresso nella moneta unica, con i relativi vincoli e la diffidenza manifestata dai partner europei, possa rendere più difficile l'attivazione degli strumenti necessari a promuovere efficaci politiche di sviluppo. Rileva che la situazione delle aree del Mezzogiorno, caratterizzate da un degrado crescente e ormai insostenibile, contrasta con gli apprezzamenti espressi da più parti per i risultati raggiunti. Ricorda che la sua parte politica, pur riconoscendo la necessità di partecipare al processo di unificazione monetaria dalla fase iniziale, ha sempre espresso forti dubbi sulle politiche adottate per il raggiungimento degli obiettivi; tali politiche hanno stremato l'economia e il tessuto delle piccole e medie imprese, comportando un sostanziale impoverimento del Mezzogiorno; sarebbe stato necessario invece operare, sull'esempio della Gran Bretagna, perseguendo congiuntamente la riduzione della spesa corrente e della pressione fiscale e ricercando un uso più efficiente delle risorse nei settori più rilevanti di spesa. Proprio l'esempio della Gran Bretagna evidenzia una sostenuta crescita del reddito e la marcata riduzione della disoccupazione e l'impegno a procedere a una riforma del *welfare* con la definizione di interventi di sostegno e di incentivi all'occupazione, eliminando gli interventi a pioggia.

Ricorda l'esperienza di Crotona dove, a partire dagli anni Settanta, si è assistito ad un progressivo smantellamento delle industrie esistenti. Le speranze sono ora riposte nella recente approvazione del contratto d'area, che ha ormai un valore emblematico a livello nazionale, anche se secondo alcune indicazioni, sembra non siano stati previsti finanziamenti ulteriori rispetto a quelli esistenti. In tale contesto si inserisce la vicenda relativa alla Cellulosa Calabria, in relazione alla quale, peraltro, non si è avuta ad oggi alcuna risposta alle ripetute sollecitazioni effettuate: al riguardo, ricorda che le risorse destinate al risanamento della situazione di crisi di tale società furono impropriamente trasferite alle

Cartiere Emiliane, comportando così la necessità di ricorrere alla cassa integrazione per gli operai della Cellulosa Calabria.

Occorre la volontà di affrontare le diseconomie esterne del territorio, adottando una adeguata politica di infrastrutture e promuovendo la riduzione del costo del denaro, attraverso la razionalizzazione dei criteri di concessione del credito. È necessario eliminare la situazione di illegalità diffusa, strettamente legata all'economia sommersa e affrontare gli elementi di rigidità amministrativa presenti a tutti i livelli istituzionali. A tale riguardo, peraltro, non ritiene opportuno prevedere la creazione di una Agenzia, ma piuttosto occorre sollecitare la rapidità nelle istruttorie e nelle relative autorizzazioni, determinando così un ambiente idoneo al favorevole sviluppo delle nuove iniziative di impresa. Osserva, infine, che è necessario polarizzare l'attenzione di tutte le forze del Paese sul problema dello sviluppo e dell'occupazione, poichè non è possibile pensare di entrare e rimanere in Europa con una parte del Paese caratterizzata da una disperazione e da un degrado ormai insostenibili.

Il sottosegretario SALES, precisato che per il contratto d'area di Crotona sono previste adeguate risorse finanziarie, evidenzia la necessità di affrontare la questione meridionale, ricercando i motivi per cui pur in presenza di poteri eccezionali e di ingenti risorse non si è riusciti ad intervenire efficacemente. Nel corso del dibattito delle Commissioni riunite è emerso un notevole interesse per le politiche di sviluppo recentemente definite in Irlanda o nel Galles; in realtà, la normativa vigente fino al 1993 nelle aree meridionali, in particolare quella relativa al minor carico fiscale e costo del lavoro e agli incentivi agli investimenti, definiva condizioni agevolative sicuramente più rilevanti di quelle attualmente vigenti in tali paesi. Osserva, quindi, che l'esperienza storica sembra dimostrare che la semplice attivazione di meccanismi agevolativi o di riduzione del carico fiscale non sembrano sufficienti ad affrontare il problema dello sviluppo nel Mezzogiorno. In tal senso, in relazione alla sollecitazione per la realizzazione di infrastrutture quale condizione risolutiva per lo sviluppo, ricorda che in alcune grandi città, come Napoli o Palermo, esistono reti infrastrutturali - porti, aeroporti e collegamenti ferroviari - ma purtroppo tali città rappresentano spesso le punte più acute di degrado economico e sociale dell'intera realtà meridionale.

Ricordando che il Mezzogiorno è profondamente cambiato rispetto alla situazione degli anni Cinquanta, essendo stata comunque registrata una certa dinamica di crescita, rileva che ciò dimostra come alcune politiche abbiano avuto effetti positivi; è importante, quindi, non trasmettere l'immagine di un Mezzogiorno disperato, per il quale non esistono soluzioni concrete, ma è opportuno sottolineare che l'economia, pur in presenza di ampie aree di sottosviluppo e degrado, ha sopportato in questi ultimi anni una politica di rigore non indifferente. Occorre, quindi, pensare a nuove strategie, cui far corrispondere strumenti adeguati ed efficaci, acquisendo la consapevolezza che esistono condizioni non economiche che possono determinare un ritardo nello sviluppo; più precisamente, i modelli di intervento pubblico adottati fino ad oggi, proponendo misure di sostegno dei redditi e scarsa incentivazione dell'imprendi-

torialità, hanno creato, a suo avviso, alcune condizioni soggettive, sociali e culturali, che non hanno reso e non rendono possibile lo sviluppo. La politica di accelerazione dello sviluppo non appare, in sè, una strada percorribile, in quanto presuppone una situazione di arretratezza uniforme e un ruolo troppo rilevante dell'amministrazione centrale; è necessario, invece, programmare un percorso di sviluppo più graduale che, pur confermando le politiche di incentivazione tradizionali, si proponga di coltivare il senso civico e il valore per la legalità, di formare una identità culturale, di creare le infrastrutture civili per la società, definendo, così, un contesto di condizioni ideali per investire. A tale riguardo, ricorda che nel Mezzogiorno si sono sprigionate rilevanti novità sul piano politico e culturale, simbolizzate specificamente dal cambiamento della classe dirigente e dalla sostanziale mutazione delle aspettative nei confronti dell'intervento dello Stato. Sono necessari, peraltro, modelli di sviluppo che promuovano il buon funzionamento della pubblica amministrazione e la concertazione locale.

Osserva che la programmazione di un percorso di sviluppo graduale, basato sugli elementi precedentemente descritti, rende necessaria l'adozione di iniziative dirette ad attenuare gli effetti della grave situazione di disoccupazione e di degrado. La spesa sociale in Italia si è storicamente concentrata su alcuni settori e categorie – in particolare, privilegiando il rischio «vecchiaia», con conseguente espansione della spesa previdenziale – e ha prestato, peraltro, poca attenzione al rischio «disoccupazione»; il modello di stato sociale presente nell'esperienza storica del Mezzogiorno, inoltre, si è sostanzialmente basato su modelli di integrazione al reddito, spesso legati a schemi clientelari e illegali. Non è possibile immaginare una politica di sviluppo senza strumenti che consentano di tamponare gli effetti del difficile percorso di crescita sui giovani, sulle donne e in generale sull'economia meridionale: è necessario, quindi, predisporre una protezione per chi non ha lavoro, controllando efficacemente gli abusi, anche affidando agli enti locali i relativi controlli.

Ricorda l'azione del Governo nella definizione degli strumenti per lo sviluppo delle aree depresse, sottolineando che le forme di incentivazione vigenti sono state tutte sostanzialmente attuate dal Governo Prodi. Per quanto riguarda gli aspetti legati al prelievo fiscale, pur ricordando il dibattito relativo agli effetti negativi di una concorrenza sulle aliquote fiscali, osserva che sono vigenti rilevanti crediti di imposta e di bonus fiscali; la riforma della tassazione del reddito di impresa, inoltre, rende molto appetibile, in termini comparativi rispetto agli altri Paesi, la localizzazione di attività nelle zone del meridione. A suo avviso, tali aspetti non sono sufficientemente noti agli imprenditori, ma ricorda che gli incentivi fiscali non sembrano, comunque, sufficienti ad attrarre iniziative imprenditoriali, come è anche dimostrato dal fatto che una delle destinazioni privilegiate dagli investimenti è la Germania, pur caratterizzata da una elevata tassazione. Anche per quanto riguarda il costo del lavoro, la considerazione complessiva delle possibilità contrattuali esistenti (apprendistato e formazione lavoro) e degli accordi legati ai contratti di area, evidenzia una competitività del Mezzogiorno rispetto ad altri paesi

europei, come Portogallo e Grecia. In prospettiva, sugli incentivi sarà necessario decidere se concentrarli unicamente nelle zone dell'obiettivo 1. A suo avviso, non sembra opportuno destinare risorse a territori dove gli investimenti sarebbero comunque realizzati anche in assenza di incentivi e non è detto, del resto, che gli aiuti statali debbano riguardare anche le aree rientranti negli altri obiettivi comunitari;

È necessario prevedere l'istituzione una società di promozione dello sviluppo che sulla base di modelli sperimentati all'estero, individui e attragga gli investitori e le risorse verso il Mezzogiorno, acquisendo eventualmente capitali privati per la compartecipazione finanziaria ai progetti; tale struttura dovrebbe avere la possibilità di adottare procedure diverse da quelle attualmente previste per poter garantire agli investitori il percorso completo di attivazione dell'investimento; l'agenzia potrebbe anche intraprendere opere di bonifica dei siti industriali. Per tutte queste funzioni l'agenzia di promozione dovrebbe possedere un'adeguata rete territoriale, inserendosi con le proprie strutture nei patti territoriali e nei contratti d'area. Essa, comunque non deve rappresentare l'intera politica per il Mezzogiorno, ma avere la funzione di sostenere e valorizzare le realtà locali, individuando con Regioni ed enti locali le esigenze e le priorità, promuovendo e coordinando la realizzazione degli interventi. Lo Stato, d'altro canto, deve impegnarsi nell'attuazione delle grandi reti infrastrutturali e soprattutto affrontare il problema della sicurezza.

Il presidente COVIELLO, dopo aver espresso apprezzamento per l'approfondimento compiuto dalle Commissioni riunite, ribadisce l'esigenza di giungere all'approvazione di un documento conclusivo entro la prossima settimana.

Il presidente CAPONI, pur riconoscendo che l'esigenza segnalata dal Presidente è reale e volta a valorizzare il ruolo del Parlamento, sottolinea che l'obiettivo di conseguire il consenso dell'intera maggioranza nel documento conclusivo potrebbe richiedere tempi di esame più lunghi di quelli proposti.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI rileva l'opportunità di cercare di individuare nei numerosi documenti presentati gli elementi di convergenza.

Il seguito dell'esame viene, quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

239ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Interviene il senatore BESOSTRI, secondo il quale il disegno di legge risponde innanzitutto all'esigenza di apportare alcune correzioni alle leggi n. 59 e 127 del 1997. A questo proposito suggerisce di procedere alla sostituzione integrale delle disposizioni interessate dalle modificazioni, onde facilitarne la comprensione, non diversamente da quanto accade con gli atti normativi comunitari. Un problema delicato concerne la ridefinizione delle funzioni consultive della Commissione parlamentare chiamata ad esprimere parere sugli schemi di decreto legislativo, tenuto conto che non è sempre possibile rinvenire in una sede ristretta tutte le competenze necessarie all'ampio ventaglio delle materie investite dalla riforma. Sollecita poi un chiarimento interpretativo riguardo all'articolo 1, comma 17, a proposito del parere del Consiglio di Stato, ritenendo preferibile che questo organo si pronunci prima del passaggio parlamentare.

Il senatore GUERZONI condivide l'obiettivo di razionalizzare le competenze consultive riguardo all'emanazione dei decreti legislativi di

attuazione delle leggi n. 59 e 127. Propende tuttavia per deferire tali funzioni, per quanto attiene alla riorganizzazione dei Ministeri, alle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, organi che ritiene più qualificati. Svolge altresì alcune osservazioni puntuali su alcune disposizioni del disegno di legge, particolarmente con riferimento alle valutazioni di impatto ambientale ed alle operazioni finanziarie e patrimoniali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, a nome del proprio Gruppo, chiede che gli adempimenti stabiliti dalle leggi nn. 59 e 127 vengano attribuiti alle Commissioni permanenti, considerato che la concentrazione di attività venutasi a determinare nella Commissione bicamerale pregiudica l'approfondimento delle questioni e la valutazione degli eventuali eccessi di delega. Si riserva pertanto di presentare opportuni emendamenti all'articolo 1, commi 16 e 17. Si dichiara inoltre contrario all'estensione del silenzio-assenso nonchè alla norma che rende possibile l'alienazione del patrimonio culturale regionale.

Il senatore PASTORE concorda con le perplessità rivolte al funzionamento della Commissione bicamerale incaricata di esprimere parere sugli schemi di decreto legislativo ed esprime anch'egli una preferenza per il deferimento di tali funzioni alle Commissioni permanenti. Rileva poi che si va introducendo nell'ordinamento amministrativo una gran massa di innovazioni legislative, tale da determinare una vera e propria giungla normativa. Raccomanda quindi di procedere ad una serie di abrogazioni espresse, onde far chiarezza nel settore. L'eccesso di delega, lamentato dal senatore Lubrano di Ricco, ricorre certamente nella riforma del commercio, considerata la laconicità della norma inserita a questo riguardo nella legge di delegazione. Anche in materia di riforma dei servizi di cassa il Governo ha approfittato di un altro atto legislativo per modificare la legge di delegazione, aggirando così il parere della Commissione bicamerale. Con una disposizione di carattere generale è inoltre possibile prevedere l'informatizzazione di alcuni documenti, come la carta d'identità, affidando ai regolamenti attuativi la disciplina delle concrete applicazioni di questi nuovi ritrovati tecnologici. Conviene poi sulla generalizzazione del silenzio-assenso, non essendo giustificato penalizzare il cittadino a motivo dell'inerzia della pubblica amministrazione, atteggiamento che è spesso occasione di abusi e di corruzione. A suo avviso occorre riconsiderare in modo organico la normativa sull'alienazione dei beni demaniali, atteso che gli enti locali non sono in condizione di attuarne una gestione soddisfacente. Non è comunque opportuno procedere attraverso provvedimenti settoriali, che sono certamente di più difficile realizzazione. Da ultimo, reputa anch'egli proficua una migliore redazione del testo legislativo.

Il senatore ANDREOLLI consente con l'invito formulato dal senatore Guerzoni a proposito della ridefinizione delle competenze consultive sulla riorganizzazione dei Ministeri e si interroga circa la congruità del termine per l'esercizio della delega, differito al 31 dicembre 1998.

In quel periodo si addensa però una molteplicità di impegni parlamentari e suggerisce pertanto un ulteriore avanzamento.

Secondo la senatrice PASQUALI l'infittirsi della normazione in certe materie determina talvolta difficoltà applicative insormontabili per effetto di una serie quasi inestricabile di scatole cinesi. Condivide poi i rilievi espressi circa gli eccessi di delega intervenuti nel corso dell'attuazione delle leggi n. 59 e 127 e chiede che sia maggiormente valorizzato il ruolo delle Commissioni permanenti, essendosi dimostrato poco incisivo il parere della Commissione parlamentare istituita appositamente. Ritiene infine che il disegno di legge dovrebbe essere in molti punti interamente riscritto.

La senatrice BUCCIARELLI ravvisa come opportuna l'iniziativa legislativa del Governo e constata che l'introduzione, in questa legislatura, di varie Commissioni parlamentari, è causa di un'obiettiva difficoltà di funzionamento per le Commissioni permanenti. Ricorda però che in certi casi, come quello di specie, questi organismi sono stati introdotti dietro pressante richiesta delle opposizioni. Il moltiplicarsi delle Commissioni bicamerali si aggiunge ad un'analogha proliferazione delle autorità indipendenti con negative conseguenze sul ruolo delle Camere. Occorre d'altronde valutare i riflessi sulla produzione legislativa derivanti dalla nota sentenza della Corte costituzionale, sul divieto di reiterazione dei decreti-legge. Avanza poi dei dubbi sul proposto deferimento dei provvedimenti di riordino dei Ministeri alle singole Commissioni permanenti, mentre rivolge il proprio interesse al suggerimento del senatore Guerzoni, tendente a concentrare tale funzione nelle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato. Segnala da ultimo l'esigenza di migliorare la formulazione dell'articolo 1, comma 5 del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

240^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MUNDI osserva che le modifiche alle leggi n. 59 e n. 127 del 1997 dovrebbero essere concepite e prodotte in modo non casuale e frammentario, ma sistematico e ordinato. Quanto alla Commissione parlamentare sulla riforma amministrativa, egli rileva che a volte le proposte di modifica avanzate dalla stessa Commissione non vengono accolte dal Governo, come nel caso del decreto legislativo in materia di pubblico impiego, che non ha recepito un emendamento proposto dal deputato Di Bisceglie, che a sua volta aveva assorbito un emendamento del deputato Frattini.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO premette che la legge n. 59 e i decreti di attuazione comportano riforme profonde e ampie, in un tempo concentrato: la proroga di alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative rientra pertanto in un fenomeno fisiologico e va considerata quanto mai opportuna. In merito ai rapporti tra la Commissione bicamerale sulla riforma amministrativa e le Commissioni permanenti, ricorda che l'istituzione di quella Commissione non fu proposta in Senato: tuttavia nella sua esperienza personale ha potuto apprezzare gradualmente l'utilità di quella Commissione, soprattutto perchè l'intervento consultivo è stato sempre tempestivo e si è potuto affermare un indirizzo unitario nei pareri, che sarebbe stato difficilmente realizzabile nella frammentazione delle competenze tra le Commissioni permanenti. Tuttavia, gli interventi di correzione sulla potestà consultiva in merito all'attuazione della legge n. 59 del 1997, contenuti nel disegno di legge in esame, corrispondono a un condivisibile intento di realizzazione, coerente al sistema generale. Occorre, in ogni caso, assicurare un costante collegamento tra la competenza delle Commissioni di settore e la competenza delle Commissioni affari costituzionali di entrambi i rami del Parlamento. Quanto all'esito dei pareri della Commissione sulla riforma amministrativa, precisa che nel caso evocato dal senatore Mundi si trattava in realtà non di una proposta emendativa condivisa dalla Commissione, ma di una proposizione accolta come mera segnalazione, che suscitava esplicite perplessità sia nel Presidente che nella relatrice, come pure nel rappresentante del Governo.

Il senatore ROTELLI considera fuorviante una discussione sull'imputazione della responsabilità per l'istituzione di una Commissione bicamerale consultiva, la cui ragione d'essere consiste a suo avviso nella quantità e nella qualità delle deleghe legislative previste dalla legge

n. 59 del 1997. Quanto agli inconvenienti rilevati nell'applicazione delle leggi n. 59 e n. 127, si tratta piuttosto di limiti originari di quella legislazione. Della relazione svolta dal Presidente, egli apprezza il tentativo di cogliere gli elementi innovativi contenuti nel disegno di legge in esame, che tuttavia non appaiono particolarmente importanti e significativi, sia in merito al criterio dell'età per l'accesso nell'impiego pubblico, sia in merito agli interventi per i comuni di minori dimensioni. Sul difensore civico regionale, osserva che le competenze estese alle amministrazioni periferiche dello Stato sono esclusivamente provvisorie, fino all'istituzione del difensore civico nazionale: sarebbe stato preferibile, a suo avviso, attribuire a un difensore civico locale le competenze per tutte le amministrazioni pubbliche del territorio. Egli si dichiara perplesso sull'articolo 3 del disegno di legge, che estende le competenze del Formez a tutto il territorio nazionale, in concorrenza con altri istituti statali di formazione e con i molteplici istituti regionali che svolgono la stessa attività. Riconoscendo la qualità scientifica dell'attività svolta dal Formez, considera tuttavia singolare una modifica delle finalità proprie dell'Istituto rinviata a leggi future, a meno che non si intenda legittimare frattanto una sorta di concorrenza con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con gli istituti regionali di formazione. Il comma 4 dello stesso articolo 3, inoltre, appare quantomeno superfluo e in ogni caso declamatorio e formulato in termini impropri, oltre che foriero di possibili utilizzazioni strumentali e contraddittorie.

In proposito il ministro BASSANINI precisa che la disposizione non era nel disegno di legge originario e sull'emendamento che ne è all'origine il Governo si è rimesso alla valutazione della Camera dei deputati.

Il senatore MARCHETTI, riservandosi di intervenire nel prosieguo, richiama l'attenzione sulla delicatezza della norma di cui all'articolo 1, comma 21.

Agli intervenuti replica quindi il presidente VILLONE.

In relazione all'attività della Commissione parlamentare chiamata ad esprimere pareri sugli schemi di decreto legislativo, ritiene che se ne possano razionalizzare le funzioni, ferma rimanendo l'esigenza di disporre di un'istanza unificante. Una soluzione potrebbe essere quella, emersa nel corso del dibattito, di deferire tali compiti alle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento, sebbene la prassi parlamentare preveda l'assegnazione di provvedimenti analoghi alle Commissioni di settore. In ogni caso, mentre in origine la Commissione parlamentare suddetta era operante soltanto nel corso dell'attuazione delle leggi n. 59 e 127, il disegno di legge, al comma 17 dell'articolo 1, sembra presupporre una natura stabile dell'organismo, in quanto le sue funzioni sono qualificate in rapporto alla legge n. 400 del 1988. In merito all'articolo 1, comma 21, riconosce la delicatezza della disposizione, che ritiene meritevole di modificazioni soprattutto per quanto attiene al funzionamento del meccanismo del silenzio-assenso, giudicato non idoneo a

salvaguardare l'imparzialità dell'amministrazione. In rapporto poi alla priorità del parere del Consiglio di Stato rispetto all'esame, in sede consultiva, degli schemi di decreto legislativo, ricorda che la questione si è già posta in passato e che essa si risolve prevalentemente in via di prassi, fermo restando che il parere stesso non ha efficacia vincolante. Si rimette quindi al Governo circa il differimento del termine del 31 dicembre per l'esercizio della delega mentre, con riferimento ai rilievi espressi dal senatore Rotelli, particolarmente nei confronti del comma 4 dell'articolo 3, ne condivide lo spirito, segnalando tuttavia dei dubbi circa l'opportunità di sopprimere tale disposizione.

Il ministro BASSANINI dichiara che il Governo si rimette a sua volta alle Camere circa le scelte inerenti alla miglior distribuzione della funzione consultiva tra la Commissione parlamentare e le Commissioni permanenti, per quanto non sfugga a nessuno l'opportunità di una valutazione unitaria della disciplina delegata. Egli si dice tuttavia sensibile alla prospettiva di riportare alle Commissioni permanenti una parte significativa delle funzioni stesse. Il Governo non nutre un particolare interesse per un ulteriore differimento dei termini di scadenza delle deleghe, pur comprendendo l'esigenza di disporre di date meno assillanti, secondo le considerazioni svolte in proposito dal senatore Andreoli. Rispetto alla revisione del decreto legislativo n. 29 del 1993, fa presente che il Governo ha accolto gran parte delle osservazioni contenute nel parere parlamentare. Il Governo stesso tiene conto del contenuto di questi pareri, che valuta con la massima attenzione, per quanto essi si manifestino talvolta divergenti rispetto alle finalità perseguite con la legge di delegazione.

Il disegno di legge alla Camera dei deputati si è arricchito nelle proprie disposizioni mediante emendamenti parlamentari. Occorre certamente considerare l'appesantimento derivante da una eccessiva complessità dell'articolato, ma occorre altresì valutare l'accoglienza che eventuali modifiche potrebbero ricevere da parte dell'altro ramo del Parlamento. Rispetto all'articolo 1, comma 21, sulle trasformazioni territoriali e immobiliari, ritiene che la norma vada oltre quanto è opportuno; non si può escludere un miglioramento che comporti una più equilibrata armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. Si rimette tuttavia alla Commissione circa una riformulazione della disposizione, ovvero il suo stralcio. Ricorda poi che il professor Zoppi è stato per molti anni responsabile del Formez ed a lui lascia quindi il compito di replicare in merito all'articolo 3, segnalando tuttavia le più recenti modificazioni legislative che hanno interessato questo Istituto. Le ulteriori innovazioni contenute nel disegno di legge si uniformano a indicazioni espresse particolarmente dalle regioni.

Il sottosegretario ZOPPI, rispetto all'articolo 3, comma 1, pone in evidenza l'obiettivo di una stretta finalizzazione dell'Istituto all'innovazione amministrativa. Si sofferma poi sui compiti rispettivi e sulle forme di collaborazione in corso tra la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Formez. Le attività regionali di formazione professiona-

le mantengono comunque la loro autonomia, mentre la riforma statutaria del Formez stesso è rivolta al recepimento delle più recenti modifiche legislative.

Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità che per martedì 7 aprile, alle ore 12, sia stabilito un primo termine entro il quale orientativamente possano essere presentati gli emendamenti al disegno di legge, al fine di compiere una valutazione di massima delle indicazioni di modifica. Intervengono quindi la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il senatore PASTORE; si conviene infine di fissare il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti stessi nella giornata di giovedì 9 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ
2 APRILE*

Il PRESIDENTE informa che l'orario della seduta prevista per giovedì 2 aprile 1998, alle ore 15, è anticipato alle ore 14.30, onde consentire anche la trattazione di disegni di legge oltre allo svolgimento dell'audizione già programmata.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

259ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1293) DANIELI. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3025) MILIO ed altri. – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(3089) ZECCHINO ed altri. – *Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3138) PERA ed altri. – *Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura*

(3154) FASSONE ed altri. – *Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 marzo scorso.

Interviene il senatore FASSONE, il quale preliminarmente auspica che sulle problematiche sottese ai disegni di legge in titolo sia possibile individuare soluzioni soddisfacenti sulle quali realizzare un'ampia convergenza fra le diverse forze politiche nella consapevolezza che ciò potrebbe altresì influire positivamente sull'*iter* dell'attuale processo di riforma costituzionale.

Passando più specificamente al merito dei disegni di legge in esame, l'oratore richiama brevemente l'attenzione sui diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo per quel che concerne la determinazione delle modalità di elezione della componente togata del Consiglio superiore della magistratura (CSM). La legge n. 195 del 1958, istitutiva del Consiglio superiore, prevedeva originariamente un sistema elettorale in cui i magistrati di Cassazione, di corte d'appello e di tribunale eleggevano separatamente i rispettivi rappresentanti al Consiglio superiore. I magistrati di corte d'appello e di tribunale venivano eletti in collegi uninominali, mentre i magistrati di Cassazione in un collegio unico presso la Corte di Cassazione stessa. Tale sistema si caratterizzava altresì per una sovrarappresentazione dei magistrati di Cassazione che eleggevano sei componenti togati a fronte dei quattro componenti togati previsti per ciascuna delle altre due categorie. Successivamente la legge n. 1198 del 1967 introdusse un sistema contraddistinto da una fase in cui si procedeva prima alla formazione di una lista nazionale di magistrati designati e poi successivamente alla effettiva elezione dei componenti togati. Veniva inoltre eliminata la ripartizione dell'elettorato attivo per categorie, venendo invece mantenuta quella relativa all'elettorato passivo. La prima applicazione di tale sistema elettorale determinò una situazione in cui, su quattordici seggi disponibili, tredici vennero ottenuti dalla corrente di maggioranza relativa e si ebbe così un sostanziale azzeramento del pluralismo interno alla Magistratura. L'ulteriore modifica introdotta con la legge n. 695 del 1975 portò, quindi, ad una radicale modificazione del sistema elettorale, con l'introduzione di un sistema di tipo proporzionale fondato sul collegio unico nazionale, sulla presentazione di liste concorrenti, sulla possibilità di esprimere un elevato numero di preferenze e sulla previsione di una clausola di sbarramento pari al 6 per cento del numero dei votanti. Tale assetto normativo fu nuovamente modificato con la legge n. 3 del gennaio 1981 che introdusse una diversa ripartizione dell'elettorato passivo per categorie. La legge n. 655 del 1985 recepiva invece le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1982 con cui si era individuata nella categoria dei magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità l'unica categoria di cui il legislatore ordinario è costituzionalmente tenuto ad assicurare la rappresentanza in seno al Consiglio superiore. La legge n. 74 del 1990 – che costituisce l'ultimo intervento normativo in materia – ha infine previsto che, fermo restando il sistema elettorale di tipo proporzionale, i componenti del CSM da eleggere dai magistrati siano scelti in numero di due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità nell'ambito di un collegio unico nazionale e in numero di diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e che siano eletti in quattro collegi circoscrizionali. Il numero delle preferenze esprimibili è stato poi ridotto, con le modalità fissate dall'articolo 25 della legge n. 195 del 1958 come modificato dalla citata legge n. 74 e la clausola di sbarramento è stata portata al 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale.

Dagli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo è possibile ricavare alcune significative linee di tendenza individuabili nel progressivo abbandono del voto per categoria, con l'unica eccezione dei magistrati aventi l'effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, nel progressivo riconoscimento della necessità che i candidati siano portatori di un indirizzo ideale e programmatico e nel progressivo ampliamento delle dimensioni dei collegi elettorali, anche se a questo proposito l'ultimo intervento legislativo del 1990 ha segnato una limitata inversione di tendenza.

La scelta di modificare la normativa per l'elezione della componente togata del CSM – prosegue il senatore FASSONE – è dettata in primo luogo dall'esigenza, ampiamente diffusa, di limitare il peso eccessivo delle correnti in cui sono organizzati i magistrati. Tale esigenza, in linea di massima condivisibile, non può però portare ad azzerare le correnti stesse che costituiscono un dato reale ineliminabile e sono inoltre espressione di un patrimonio ideale di cui non può non tenersi conto. Un nuovo intervento normativo in materia dovrà altresì conservare e garantire il pluralismo esistente all'interno della magistratura, evitare che la rappresentanza dei magistrati in seno al CSM venga a qualificarsi come una rappresentanza di interessi specifici e di carattere localistico ed infine assicurare che la componente togata del Consiglio sia articolata in modo da assicurare un'equa rappresentanza ai magistrati che esercitano le funzioni giudicanti e a quelli che esercitano le funzioni requirenti.

Tali premesse portano ad escludere sistemi elettorali uninominali di tipo maggioritario in quanto si tratterebbe di soluzioni che ridurrebbero il pluralismo, di fatto faciliterebbero la conservazione del potere delle correnti e comporterebbero il rischio di qualificare eccessivamente la rappresentanza dei componenti togati come rappresentanza di interessi.

L'obiettivo poi di assicurare un'equa rappresentanza dei magistrati a seconda delle diverse funzioni da essi esercitate può e deve essere senz'altro perseguito ma evitando, di riproporre una ripartizione per categorie dell'elettorato attivo e tendenzialmente limitandosi a fissare un limite massimo al numero di componenti togati che possono provenire dai magistrati che esercitano le funzioni requirenti.

Va inoltre sottolineata l'opportunità di contenere il più possibile il numero delle preferenze e, a questo proposito, l'oratore si dichiara disponibile ad un confronto sulla proposta prospettata nel disegno di legge n. 3154, mentre, per quanto riguarda le dimensioni dei collegi elettorali, a suo avviso, ci si dovrebbe orientare a favore o del collegio unico nazionale o, comunque, di collegi molto ampi. Se si vuole effettivamente limitare il peso e il ruolo delle correnti bisogna il più possibile facilitare la presentazione e l'elezione di candidati che a queste non siano riconducibili e, in tale prospettiva, potrebbero prendersi in considerazione soluzioni come la riduzione del numero di sottoscrittori richiesto per la presentazione delle liste elettorali ovvero un numero differenziato di sottoscrittori rispettivamente per la presentazione delle liste e per la presentazione di candidati singoli. Altro aspetto sul quale intervenire è certamente la riduzione della clausola di sbarramento che, nel disegno di legge n. 3154, si propone di abbassare dal 9 al 5 per cento. Il suddetto di-

segno di legge propone altresì che, per quanto riguarda l'espressione delle preferenze da parte degli elettori, sia consentito il cosiddetto *panachage* e ciò in quanto tale soluzione sembra quella che meglio agevolerebbe la partecipazione e l'espressione della volontà di una fascia di magistrati che non si riconoscono o non si riconoscono pienamente nelle diverse correnti.

L'oratore conclude richiamando l'attenzione sulla difficoltà di scegliere un testo base fra i disegni di legge in titolo, anche se ritiene che tali problemi possono essere risolti o attraverso la costituzione di un comitato ristretto oppure mediante contatti informali, l'esito dei quali, comunque, non potrà che essere definito attraverso un apposito passaggio in Commissione. Dichiarò comunque la sua più completa disponibilità al riguardo.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente ZECCHINO avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi alle ore 21 è anticipata alle ore 20.

La seduta termina alle ore 9,20.

260ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione sull'esigenza di portare a conclusione nel più breve tempo possibile l'esame dei disegni di legge in titolo.

Concorda il relatore FOLLIERI il quale sottolinea che i disegni di legge in questione sono stati calendarizzati per l'esame in Assemblea a partire dalla giornata del 29 aprile prossimo. Con specifico riferimento, poi, all'emendamento 06.1 e ai subemendamenti ad esso riferiti, il relatore chiede al senatore Russo se egli ha potuto verificare la possibilità di una convergenza su una soluzione di compromesso tale da consentire il superamento dell'ostacolo rappresentato dalla presentazione di alcune centinaia di emendamenti da parte dei senatori del Gruppo Forza Italia.

Il senatore RUSSO osserva che, dai contatti avuti in sede informale, non è emersa alcuna disponibilità da parte del Gruppo Forza Italia a prendere in considerazione il merito dell'emendamento 06.1 per verificare se, riguardo al contenuto dello stesso, si potessero concordare alcune ipotesi di modifica da sottoporre alla valutazione dell'intera Commissione. Alla luce di tali considerazioni, il senatore Russo dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 06.1, ma subordina l'effettivo ritiro di tale proposta emendativa alla soppressione delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Sotto un profilo più propriamente politico, l'oratore intende manifestare il suo profondo rammarico per il fatto che l'atteggiamento assunto da una parte della Commissione rende impossibile affrontare in questa sede il problema di una revisione della disciplina dei reati in materia tributaria e allunga inevitabilmente in maniera considerevole i tempi per una sua soluzione, nonostante la fortissima attesa che vi è nel Paese per un intervento di questo genere.

Il presidente ZECCHINO ribadisce ancora una volta l'esigenza prioritaria di una sollecita definizione dei disegni di legge in esame e rileva che non può non suscitare perplessità un eccessivo ampliamento dei contenuti dell'articolato in discussione proprio per il rischio di suscitare sempre nuovi ostacoli all'*iter* dello stesso. Aggiunge che egli stesso, a tale fine, aveva già suggerito di ritirare l'emendamento 06.1 avendo esperito, prima del senatore Russo e nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, contatti con il Gruppo Forza Italia, nel corso dei quali gli era apparsa chiara l'indisponibilità che il senatore Russo ha oggi menzionato.

Il senatore CIRAMI dichiara di non condividere assolutamente le affermazioni del senatore Russo che attribuiscono ad una parte della Commissione la responsabilità per il mancato intervento sul fronte della riforma della disciplina dei reati tributari e, annunciando fin da ora la sua intenzione di fare proprio l'emendamento 06.1 qualora esso fosse ritirato dal senatore Russo. Si dichiara comunque disposto a ritirarlo a sua volta nel caso in cui il Governo fosse disposto ad accogliere un ordine

del giorno con il quale verrebbe impegnato ad intervenire sulla materia in questione con un apposito disegno di legge che non faccia però ricorso allo strumento della delega.

Il presidente ZECCHINO, dopo un ulteriore invito ai componenti della Commissione affinché si faccia ogni sforzo possibile per utilizzare al meglio e nella maniera più produttiva il tempo a disposizione, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE REFERENTE

(3006) VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo 1998.

Il relatore CORTELLONI dà conto di un testo, interamente sostitutivo degli articoli 1 e 2 del provvedimento in titolo, il quale potrebbe essere proposto dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame. In attesa di una decisione definitiva in tal senso, il senatore Cortelloni dichiara che la proposta del Comitato ristretto si riferirebbe ai procedimenti penali dinanzi alla Corte di cassazione relativi a sentenze pronunciate in grado di appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che istituisce il giudice unico di primo grado, di cui alla legge n. 254 del 16 luglio 1997. Se le parti concordemente richiedono l'applicazione della pena che sarebbe conseguita all'esercizio della facoltà consentita dall'articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima che intervenisse la sentenza n.435 del 1990 della Corte costituzionale, la Corte di cassazione, in camera di Consiglio può, se ritiene accoglibile la richiesta, determinare la pena in conformità, senza pronunciare annullamento, nelle forme previste dall'articolo 619, commi 2 e 3 del codice di procedura penale. Si prevederebbe, infine, che se la Corte di cassazione non ritiene accoglibile la richiesta, viene fissata la data per la discussione del ricorso in udienza pubblica.

Il senatore RUSSO osserva che il testo enunciato dal relatore raccoglie le esigenze emerse nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Tuttavia, pur avendo contribuito alla sua stesura, non può fare a meno di esprimere alcune riserve. Occorrerebbe approfondire tutti gli aspetti sulle possibili conseguenze della normativa proposta, anche per essere certi che la deroga che il testo intenderebbe effettuare al sistema generale – che è molto consistente – possa essere fondata su apprezzabili ragioni di convenienza.

Il senatore FOLLIERI sarebbe invece favorevole alla nuova proposta e non condivide la preoccupazione del senatore Russo.

Anche il senatore GRECO, che già aveva condiviso il testo del disegno di legge n. 3006, apprezza il lavoro compiuto dal comitato ristretto ed è d'accordo sulla nuova formulazione.

Il senatore CALVI dà atto che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale già citata hanno creato un certo squilibrio. D'altra parte – aggiunge – la sua posizione è stata favorevole, come relatore sullo schema del provvedimento di attuazione della delega sul giudice unico di primo grado, alla reintroduzione di una disposizione analoga al comma 4 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte già citata. Ritiene tuttavia che occorra meglio puntualizzare il testo per superare alcune asistematicità tecniche.

Il PRESIDENTE invita la Commissione a stabilire se il testo illustrato dal relatore possa essere già preso a base per la presentazione di emendamenti.

Il senatore GASPERINI, pur condividendo la filosofia complessiva delle disposizioni, esprime alcune riserve sul merito, tra l'altro facendo notare che la decisione della Corte di cassazione in camera di consiglio, che determinerebbe la pena in conformità alla richiesta delle parti, senza pronunciare annullamento, ne farebbe un giudice di merito, contraddicendo alla sua funzione di giudice di legittimità. Ritiene, pertanto, che occorra un approfondimento.

La senatrice SALVATO non è convinta del testo proposto e nota in particolare che esso si propone di dettare norme transitorie rispetto ad una norma principale che non è ancora operativa. Invita pertanto a riconsiderare con più attenzione le questioni sottese al provvedimento proposto.

Il senatore MILIO condivide le riserve emerse dal dibattito, pur ritenendo opportuno affrontare le complesse problematiche sorte con la sentenza della Corte costituzionale più volte ricordate.

Il senatore FASSONE ritiene che il meccanismo delineato nell'intervento del relatore Cortelloni costituisca una rilevante anomalia dal punto di vista giuridico e che esso non corrisponda ad una reale esigenza problematica, mentre la sua applicazione, in concreto, potrebbe determinare anche conseguenze negative nei confronti delle parti civili.

Il senatore CIRAMI condivide le argomentazioni della senatrice Salvato e del senatore Fassone e sottolinea che già l'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998 configura una disposizione di carattere transitorio.

Prende quindi la parola il senatore VALENTINO il quale rileva che, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 435 del

1990, nel momento in cui acquisterà efficacia il decreto legislativo n. 51 del 1998, si determinerà inevitabilmente una situazione di disparità di trattamento a svantaggio di alcuni cittadini.

La soluzione prospettata a questo proposito in sede di comitato ristretto appare adeguata alla necessità di far fronte ad un problema reale e in grado di porre rimedio ad alcune manchevolezze del testo originario del disegno di legge n. 3006. In particolare, il rinvio all'articolo 619, comma 3, del codice di procedura penale sembra opportuno e senz'altro coerente con i caratteri propri delle situazioni qui considerate. Va poi sottolineato che l'intervento normativo in esame consentirebbe, in molti casi, di evitare lo svolgimento del giudizio davanti alla corte di Cassazione, mentre deve escludersi che la parte civile potrebbe risulterne in qualche modo danneggiata, in quanto, al contrario, il meccanismo che si verrebbe ad introdurre permetterebbe di arrivare prima alla formazione del giudicato e ciò consentirebbe di anticipare il momento in cui la stessa parte civile può proporre le proprie richieste risarcitorie.

La senatrice SALVATO richiama l'attenzione sull'opportunità che il Governo valuti preliminarmente la possibilità di anticipare l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, in quanto tale soluzione consentirebbe, ad avviso dell'oratrice, di porre rimedio alle problematiche che il disegno di legge in titolo intenderebbe risolvere.

La Commissione conviene infine di invitare il comitato ristretto ad approfondire i profili problematici emersi nel corso del dibattito e a predisporre un testo definitivo per il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, mercoledì 1° aprile, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

116ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 14,45.***IN SEDE REFERENTE**

(2861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996*

(2927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997*

(2988) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997*

(Esame congiunto con esiti separati)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il senatore PIANETTA il quale osserva che questi accordi, stipulati sul modello dell'OCSE, sono finalizzati all'obiettivo di instaurare un quadro di fiducia nell'ambito del quale incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci fra paesi. Il testo degli accordi contempla così le previsioni della clausola della nazione più favorita, del risarcimento per danni o perdite causate da conflitti o stati di emergenza, l'esclusione di procedure di nazionalizzazione o di esproprio, il rimpatrio libero del capitale e degli utili, la previsione di un foro per la composizione delle controversie. Sottolinea l'interesse italiano negli investimenti soprattutto nel settore turistico alberghiero e, per quanto riguarda la Giordania, auspica che ciò possa sostenere il rilancio del processo di pacificazione del Medio Oriente; raccomanda pertanto l'approvazione dei provvedimenti.

Il senatore PORCARI esprime il proprio voto favorevole, in particolare modo per il disegno di legge che riguarda la Giordania, che sembra inserirsi in un preciso progetto della politica estera italiana di sostegno al processo di pace in quella zona; per quanto riguarda gli altri provvedimenti, si compiace che l'Italia trovi nuovi mercati per investire le proprie risorse date le difficoltà causate in patria dal continuo aggravio fiscale a carico delle imprese.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere favorevole su tutti i disegni di legge in esame, con distinte votazioni pone ai voti il mandato al relatore Pianetta di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione approva.

(3014) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto a Almaty il 5 maggio 1997*

(Esame)

Il senatore VOLCIC illustra il Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e il Kazakistan, firmato di recente in occasione della visita del presidente Scalfaro; in precedenza, l'Italia aveva riconosciuto tra i primi, nel 1991, l'indipendenza della nuova Repubblica e nel 1994 aveva provveduto a stipulare accordi economici di notevole importanza in relazione alle cospicue fonti energetiche colà situate. Questo accordo quadro si rifà allo schema applicato già per altri paesi, seguendo definizioni programmatiche in tutti i settori suscettibili di collaborazione bilaterale, inquadrati nel rispetto delle libertà fondamentali secondo i valori di riferimento della democrazia. Molte indicazioni purtroppo si rivelano piuttosto teoriche e la prevista cooperazione nel settore della protezione ambientale appare di difficile incisività dato lo stato di degrado raggiunto dal Mar Caspio e dal Lago d'Aral, così come la previsione di specifici programmi volti a migliorare i livelli di sicurezza nelle centrali nucleari: si tratterebbe di opere per cui sarebbe necessario un tale impegno e un relativo volume di spesa che travalicherebbe la stessa dimensione del provvedimento in esame che, per definizione, non comporta altri oneri se non quelli dello scambio dei gruppi di lavoro. Segnala inoltre un'incongruenza in quanto nel preambolo vengono richiamati tutti i principi contenuti nelle carte internazionali vigenti, ignorando il legame esistente tra gli Stati aderenti alla Comunità degli Stati Indipendenti.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene queste dichiarazioni di amicizia e collaborazione piuttosto slegate da un contesto realistico, poichè per incidere veramente in tutti i campi menzionati occorrerebbe un bilancio astronomico. Domanda pertanto quali altri interessi si possano individuare nei rapporti con il Kazakistan oltre all'estrazione di petrolio da parte dell'ENI, che sembra essere l'interesse preponderante in questo caso.

Il senatore PORCARI concorda con l'analisi del relatore sottolineando il positivo valore politico di apertura del dialogo verso i paesi di recente indipendenza, al di là delle clausole del provvedimento in esame. Voterà pertanto a favore, pur senza illusioni sul piano concreto, sottolineando che questo atteggiamento del Kazakistan nei confronti della Comunità degli Stati Indipendenti è una spia di come molti di questi paesi tendano per varie strade a svincolarsi dalla tutela russa.

Il relatore VOLCIC, rispondendo alle osservazioni formulate, precisa che in realtà gli interessi più rilevanti verso questi paesi concernono per lo più il campo petrolifero e l'assistenza tecnologica che ruota intorno ad esso. È comunque evidente l'interesse che l'Europa trova a stringere relazioni con questa zona di cerniera verso l'Asia, pur se la democrazia in essi lascia molto a desiderare in quanto, anche se si svolgono elezioni formali, i vecchi schemi riemergono a partire dal sistema con cui lo stesso Presidente del Kazakistan si è autoproclamato a questo incarico per la durata di cinque anni. Pur stando così le cose non vi è dubbio che sia comunque utile procedere alla ratifica dei trattati firmati.

Il sottosegretario TOIA si rimette alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Volcic a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(3004) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO il quale ricorda che nel 1981, a seguito dell'impossibilità di costituire una Forza delle Nazioni Unite in Sinai, Egitto e Israele firmarono un accordo con cui si istituiva la Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), con compiti analoghi a quelli previsti per gli organismi dell'ONU. L'Italia aderì nel 1982 con un accordo di due anni da allora sempre rinnovato. Sottolineando che con questo contributo l'Italia partecipa al mantenimento della pace in un area di grandi tensioni, chiede l'approvazione del provvedimento in esame.

Il senatore GAWRONSKI coglie l'occasione per ricordare al Governo l'impegno preso il 16 dicembre 1997, a seguito dell'ordine del giorno approvato dal Senato, affinché si consideri l'opportunità di predisporre una legislazione adeguata ed omogenea per gli interventi militari

italiani nelle zone di crisi, nonchè di riferire periodicamente sui risultati ottenuti.

La senatrice SQUARCIALUPI gradirebbe avere maggiori informazioni sui responsabili della Forza Multinazionale. ed osservatori.

Il sottosegretario TOIA condivide pienamente l'utilità sia di stabilire procedure di spesa che possano far fronte a decisioni da assumere rapidamente, sia di predisporre canali continui di informazione verso il Parlamento che assicura di attivare al più presto.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Boco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(2969) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO, precisando che l'accordo in questione si colloca all'interno del sistema di tutela della proprietà intellettuale e industriale e dell'esercizio dei diritti che ne derivano. Il trattato si propone di agevolare il lavoro degli uffici e degli ambienti professionali mediante la semplificazione delle procedure di registrazione e di rinnovazione dei marchi, comportando nella sua applicazione adattamenti delle legislazioni interne degli Stati firmatari. Sottolineando l'urgenza di adeguare anche per l'Italia i contenuti legislativi in materia, raccomanda la sollecita approvazione.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa della trasmissione dei prescritti pareri.

(2742) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonchè al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO il quale illustra brevemente il provvedimento che regola gli adattamenti necessari all'in-

gresso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle convenzioni e ai protocolli vigenti nelle comuni istituzioni europee. Trattandosi di un atto puramente formale, raccomanda una sollecita approvazione.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa della trasmissione dei prescritti pareri.

(3109) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GAWRONSKI, il quale precisa che il protocollo in esame è volto ad evitare che ogni futura modifica che riguardi designazioni da parte degli Stati contraenti esiga protocolli di modifica alla convenzione stessa: si introduce così la facoltà per gli Stati di mutare la designazione di alcuni organi competenti in materia di osservazione, inseguimento oltre frontiera, estradizione e transito. Raccomanda la sollecita approvazione anche a segnale dell'interesse che l'Italia pone al buon funzionamento dell'Accordo di Schengen.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa della trasmissione dei prescritti pareri.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente MIGONE avverte che nella giornata odierna sono state deferite alla Commissione altre tre interrogazioni sull'arresto di tre pacifisti italiani nel Kurdistan turco e comunica che ad esse il Governo risponderà congiuntamente all'interrogazione del senatore Russo Spena, già inserita all'ordine del giorno.

Il sottosegretario TOIA risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01731, 3-01752, 3-01753 e 3-01754, rispettivamente presentate dai senatori Russo Spena ed altri, dal senatore Tabladini, dai senatori Cioni ed altri e dal senatore Gawronski.

Benchè lo svolgimento dei fatti sia ormai sufficientemente noto, ricorda che il 21 marzo 1998 si è svolta una pacifica manifestazione a Dyarbakir, cui hanno partecipato assieme a quindicimila curdi anche numerosi cittadini di Stati europei, tra cui due deputati italiani appartenenti a una delegazione di pacifisti. La polizia turca in quell'occasione ha fermato molti dei manifestanti, tra cui tre cittadini italiani: Giulia Chiarini e Marcello Musto sono poi stati espulsi, mentre il fermo di Dino Frisullo è stato tramutato in arresto con l'accusa di istigazione alla violenza. Si tratta di un reato per il quale in Turchia si rischia la reclusione fino a tre anni.

Il console italiano di Smirne si è immediatamente prodigato per aiutare i connazionali a ripartire e per organizzare la difesa legale del signor Frisullo. Purtroppo l'istanza di scarcerazione non è stata accolta dalle autorità turche e si teme che analoga sorte possa avere il ricorso prontamente presentato. Peraltro la situazione del pacifista arrestato è particolarmente delicata, poichè è già in corso un procedimento a suo carico per analoghe imputazioni, in quanto la giustizia turca considera un atto illecito – ai sensi delle leggi vigenti – anche attività che secondo gli *standards* europei rientrano nella libertà di espressione.

La diplomazia italiana è quindi intervenuta ai massimi livelli per garantire la sicurezza personale del detenuto e per ottenere un processo immediato che, anche in presenza di una condanna, potrebbe forse condurre a una sospensione o al condono della pena. Anche il Presidente del Consiglio è intervenuto ieri sul Capo del Governo turco, per sottolineare l'importanza che il Governo attribuisce a una rapida e positiva conclusione del caso Frisullo. Nel frattempo l'ambasciatore italiano e il console di Smirne hanno ricevuto la direttiva di continuare ad assistere sotto ogni aspetto il signor Frisullo fin quando non potrà lasciare la Turchia.

Il sottosegretario Toia si sofferma poi sulla strategia che il Governo intende seguire nei rapporti con la Turchia in ambito bilaterale ed europeo, con l'obiettivo di favorire il suo ingresso nell'Unione europea a condizione che sia garantito realmente il rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche. Questa impostazione è tanto più valida quanto più nella società turca si affermano tendenze isolazioniste, accompagnate da un'exasperata preoccupazione per la sicurezza, e si fanno avanti movimenti islamici che inclinano verso il fondamentalismo.

Per quanto riguarda la questione curda, l'Italia e molti altri paesi da tempo esercitano pressioni nella ricerca di una soluzione pacifica, che garantisca il rispetto dei diritti delle minoranze, ma non è stato finora possibile individuare un tavolo comune per avviare il negoziato. L'Italia continuerà i suoi sforzi per indurre l'Unione europea a un'azione comune che tenga conto di tutti gli aspetti del complesso problema, inclusa l'emigrazione dei curdi verso l'Europa, che solo in parte si spiega con la disperazione e la miseria essendo evidente l'interesse della Turchia a favorire la partenza del maggior numero possibile di persone dal Kurdistan. Si impone perciò un approccio globale, che prevede il coordinamento delle forze di polizia contro l'immigrazione clandestina, una politica comune in materia di asilo e un dialogo critico con il governo di Ankara.

Il senatore BOCO, firmatario dell'interrogazione 3-01731, ricorda in primo luogo che Dino Frisullo fu già arrestato per aver partecipato ad attività politiche non violente in Turchia, come è capitato ad altri esponenti del movimento pacifista. Fa presente che egli stesso due anni orsono si recò nel Kurdistan turco, attraversando la frontiera con la Siria, e trascorse colà cinque giorni in condizioni difficilissime.

In base alle informazioni in suo possesso, il signor Frisullo è stato trasferito dalla cella di isolamento a una cella condivisa con delinquenti

comuni e, da ieri, ha iniziato uno sciopero della fame. È quindi indispensabile che il Governo intervenga con la massima energia per ottenere quanto meno che la detenzione avvenga in condizioni di sicurezza.

Ricordato che l'unico fatto contestabile a Dino Frisullo è di aver usato la parola «Kurdistan» in un manifesto, il senatore Boco sottolinea che le autorità turche non concedono alcuno spazio al dialogo e non intendono neppure prendere in considerazione un'ipotesi di autonomia, benchè i curdi abbiano rinunciato da anni a rivendicare il proprio diritto all'autodeterminazione. Il Governo italiano dovrebbe prendere atto finalmente delle reali posizioni delle due parti, anzichè mantenere con la Turchia un rapporto impostato sulla priorità degli scambi commerciali.

Infine fa presente che la Commissione esteri della Camera dei deputati ha approvato ieri una risoluzione che contempla, tra l'altro, l'invio di una delegazione parlamentare nel Kurdistan; sarebbe opportuno, a suo avviso, che anche il Senato assuma un'analoga iniziativa, che del resto l'Ufficio di Presidenza della Commissione deliberò circa un anno fa.

La senatrice DE ZULUETA, firmataria dell'interrogazione 3-01753, dà atto al Governo dei passi compiuti, ma fa presente che la risposta italiana deve essere pari alla gravità dei fatti verificatisi il 21 marzo a Dyarbakir: per il Parlamento e per l'opinione pubblica non si tratta di un incidente di percorso, ma di atti inammissibili per un paese che aspira a far parte dell'Unione europea. Del resto, se è vero che in Turchia si comincia a comprendere l'importanza dei diritti civili, è essenziale affermare l'indivisibilità di tali diritti, che devono valere anche per la minoranza curda.

Il passo falso compiuto dal governo di Ankara dimostra una sottovalutazione del ruolo di Dino Frisullo, che è un esponente pacifista largamente conosciuto e stimato nel Parlamento. Le autorità turche devono ora garantirne la sicurezza sotto ogni profilo, tenendo presente che i detenuti comuni con cui è costretto a convivere potrebbero non avere alcuna simpatia per le sue idee.

La senatrice De Zulueta ricorda poi che il rispetto dei diritti umani e politici è richiesto anche per gli Stati che fanno parte del Consiglio d'Europa, come la Turchia stessa. È gravissimo che uno dei parlamentari italiani presenti a Dyarbakir avesse con sè il passaporto del Consiglio d'Europa: non poteva quindi essere allontanato da quella località, come hanno arbitrariamente deciso le autorità turche. Tale questione sarà sollevata nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel Parlamento europeo e – per quanto la riguarda personalmente – nell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Sarebbe poi opportuno l'invio di una delegazione bicamerale che verifichi direttamente le condizioni del signor Frisullo e ne chieda la scarcerazione.

Il senatore GAWRONSKI, firmatario dell'interrogazione 3-01754, si dichiara sostanzialmente soddisfatto per la risposta del Sottosegretario, sia per quanto riguarda i passi compiuti dopo l'arresto dei cittadini italiani sia per l'impostazione generale dei rapporti con la Turchia. È

necessario incoraggiare i settori della società turca più aperti verso i diritti dell'uomo, nonché i valori della democrazia e della tolleranza. Al tempo stesso non va dimenticato che la Turchia è troppo importante per poter essere abbandonata a una situazione di instabilità o a una deriva fondamentalista. In conclusione si domanda se sia utile la partecipazione di attivisti stranieri a manifestazioni che non sembrano agevolare l'avvio di una soluzione pacifica del problema curdo.

Quindi il presidente Migone dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C03ª, 0008ª)

Il presidente MIGONE, dopo lo svolgimento delle interrogazioni, ritiene necessario puntualizzare alcune questioni sollevate dai senatori intervenuti. Nel prendere atto che la risoluzione approvata dalla Commissione esteri della Camera dei deputati fa riferimento a una missione di deputati nel Kurdistan, assicura che prenderà contatti con la presidenza di tale Commissione per valutare l'ipotesi di inviare una delegazione bicamerale. Resta fermo comunque che una iniziativa di tal tipo dovrà essere concordata con le autorità turche e, a suo avviso, potrebbe collocarsi nell'ambito dei rapporti tra i Parlamenti dei due Stati. Inoltre bisognerà preventivamente verificare che l'invio di una delegazione parlamentare risulti veramente utile per tutelare i diritti del connazionale detenuto a Dyarbakir.

Per quanto riguarda poi l'iniziativa assunta dalla Commissione esteri del Senato e ricordata dal senatore Boco, precisa che dopo la decisione dell'Ufficio di Presidenza prese contatto con l'ambasciata turca al fine di concordare il programma della visita, che sarebbe stato poi sottoposto al Presidente del Senato per la prevista autorizzazione. Dopo il primo scambio di idee con l'ambasciatore turco, che si mostrò ben disposto a collaborare, i due vice presidenti della Commissione furono incaricati di predisporre il programma. Si verificò poi una deprecabile fuga di notizie, per la quale il programma stesso fu pubblicato da un organo di stampa curdo prima che ne venissero a conoscenza le autorità turche e gli stessi senatori. Tale circostanza provocò comprensibili reazioni che hanno impedito una sollecita realizzazione dell'iniziativa.

Il presidente Migone informa poi di aver recentemente effettuato una missione in Turchia con una delegazione della Commissione affari civili dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord, da lui presieduta, nel corso della quale ha avuto modo di incontrare esponenti di tutti i partiti politici, compresi quelli non riconosciuti ufficialmente. Dà atto alle autorità turche di aver accettato in tale occasione un confronto estremamente franco e di essersi mostrati disponibili ad analoghe missioni di altri organismi parlamentari, purchè non riguardino la sola Turchia ma si inseriscano in un più ampio programma di visite.

Infine fa presente alla senatrice De Zulueta che non vi è contraddizione tra la disponibilità ad accogliere la Turchia nell'Unione europea e

la pressione che contemporaneamente si deve esercitare per imporre un effettivo rispetto dei diritti umani. In ogni caso gioverà alla stabilità dell'Unione europea l'adesione di uno Stato con una popolazione musulmana, dal momento che in quasi tutti i paesi membri vi sono ormai consistenti comunità di immigrati islamici, che hanno diritto a veder riconosciuto il loro posto nella casa comune europea.

Il senatore ANDREOTTI chiede al rappresentante del Governo di far pervenire, anche per le vie brevi, informazioni sull'esito delle domande di asilo politico presentate nei mesi scorsi da alcune centinaia di curdi sbarcati in Italia. Si tratta di una questione che va ben al di là dei casi concreti, poichè accogliendo le domande di asilo indirettamente si riconosce che, nel paese da cui provengono, i rifugiati non potrebbero liberamente esercitare i propri diritti civili e politici.

Il presidente MIGONE dà atto al senatore Andreotti della sua richiesta e assicura che la Presidenza farà pervenire ai membri della Commissione le informazioni trasmesse dal Governo.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 1° APRILE 1998

108ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Brutti.**Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Ettore Gallo, l'onorevole Tina Anselmi, il generale di corpo d'armata Antonino Tambuzzo e il generale di corpo d'armata Cesare Vitale.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: audizione dei componenti la Commissione governativa d'inchiesta, istituita con decreto del Ministro della difesa il 16 giugno 1997**

(R048 000, C04ª, 0003ª)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa il 10 febbraio.

Dopo una introduzione del presidente GUALTIERI, ha la parola il professor GALLO, su richiesta del quale la Commissione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Regolamento, delibera di procedere in seduta segreta.

Il professor GALLO, esaurita la sua esposizione, risponde singolarmente ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI e dal senatore PALOMBO.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatori MANCA, AGOSTINI, FUMAGALLI CARULLI, PALOMBO, DOLAZZA, LORETO, PELLICINI e il presidente GUALTIERI.

Rispondono ai quesiti l'onorevole ANSELMI e il professor GALLO.

Il presidente GUALTIERI ringrazia e congeda gli intervenuti, dichiarando conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 1° APRILE 1998

124ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,30.***MATERIE DI COMPETENZA*****Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea***

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e conclusione)

(R050 001, C05ª, 0002º)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di giovedì, 26 marzo 1998.

Il senatore CURTO sottolinea che il documento predisposto dal Ministero del tesoro configura un piano di rientro del debito pubblico eccessivamente ottimistico e, in quanto tale, sostanzialmente preoccupante. Esso, pur presupponendo interventi di correzione sui saldi di finanza pubblica estremamente rilevanti per numerosi esercizi, interviene solo sull'impianto finanziario dei conti pubblici, senza affrontare in modo sostanziale gli elementi critici che limitano le possibilità di sviluppo del Paese. Ricordando che la riduzione del tasso di inflazione e dei tassi di interesse derivano rispettivamente dalla contrazione dei consumi interni e dalla dinamica dei tassi internazionali, sottolinea che numerosi elementi suggeriscono che la convergenza verso i parametri richiesti dal trattato di Maastricht non può essere considerata permanente. Per quanto riguarda i tassi di interesse, in particolare, osserva che la dipendenza dalla politica monetaria internazionale comporta un elevato rischio per i conti pubblici, qualora si dovessero manifestare sui mercati finanziari episodi simili alla recente crisi asiatica. Fa presente che non sono ripropribili interventi di incremento della pressione fiscale e che, per quanto riguarda il settore pubblico, l'assenza di un disegno organico degli interventi di contenimento della spesa comporta una crescente incapacità della pubblica amministrazione ad espletare le proprie funzioni. Sottolinea, inoltre, il declino degli investimenti in conto capitale, con il conse-

guente degrado della rete infrastrutturale soprattutto nel Mezzogiorno, e la gravità della situazione occupazionale, che desta grande preoccupazione soprattutto per la possibilità che induca ad adottare politiche di natura assistenziale. Le problematiche esposte richiedono l'attivazione di iniziative sostenute da rilevanti risorse finanziarie, mentre si manifesta evidente che i risultati raggiunti dall'attuale Governo sono nominali e che non sono state create le condizioni economiche complessive che consentano il loro mantenimento. Sottolinea, infine, che sarebbe estremamente grave se risultasse confermata l'indicazione che il prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria verrà trasmesso al Parlamento solo dopo averne concertato i contenuti con altri organismi.

Il senatore MARINO sottolinea che, malgrado le modifiche apprezzabili apportate dal relatore alla bozza inizialmente predisposta – in particolare con la precisazione che il completamento del processo di convergenza risulta compatibile con un rilancio della spesa per investimenti – prevale tuttavia una logica in cui il rigore sembra comunque condizionare la necessità di una svolta riformatrice volta a risolvere i problemi della disoccupazione e dello sviluppo. Una forzata anticipazione dei tempi del patto di stabilità, può determinare, come affermano molti economisti, la nascita dell'EURO in una cornice deflazionistica. Per quanto concerne il debito italiano, è necessario rilevare la sua specificità, in quanto esso è essenzialmente interno e soprattutto pubblico. Occorre cautela e saggezza nello stabilire i tempi del rientro dal debito sia per evitare privatizzazioni selvagge, sia in funzione di una più realistica previsione di aumento del PIL, in relazione all'entità del fenomeno dell'economia sommersa, di gran lunga superiore a quella degli altri Paesi europei. Sottolineata l'assenza di un riferimento alla necessità di una lotta incisiva e coerente contro l'evasione fiscale, essenziale anche per reperire le necessarie risorse per gli investimenti e quindi per l'occupazione, dichiara la propria astensione nel voto sulla proposta di relazione del senatore Morando; precisa che essa non deve essere interpretata come un giudizio negativo, ma come auspicio di una più chiara definizione del percorso di politica economica del Governo.

Il relatore MORANDO ritiene che il dibattito che si è sviluppato sul documento di studio concernente il piano di rientro dal debito sia stato politicamente impegnativo e, proprio per tale ragione, sarebbe stata opportuna una partecipazione più attiva da parte del Governo. Sono stati infatti espressi giudizi critici e divergenti sulle diverse osservazioni contenute nella relazione introduttiva, ma sono emersi anche molti punti di riflessione comuni soprattutto sulla esigenza di attuare un piano di rientro efficace e compatibile con la realizzazione di una politica di investimenti pubblici. Gli studi più recenti hanno indicato come il debito pubblico italiano presenti un elevato grado di solvibilità in rapporto alla utilizzazione della spesa pubblica, anche se negli ultimi anni è andata peggiorando la qualità della spesa stessa. Di qui la necessità di attuare un recupero della capacità dei pubblici poteri di investire sempre tenendo

presenti le compatibilità finanziarie derivanti dal piano di rientro. Si può ipotizzare una disponibilità, nel triennio, nell'ordine dei 12.000 miliardi, all'interno di cui è però necessario considerare anche la tendenza che occorre perseguire verso un decremento della pressione fiscale.

A suo avviso, pertanto, il permanere di significativi avanzi primari, favorito dal previsto ulteriore decremento dei tassi di interesse, è compatibile con un simile margine di intervento. Sulla spesa corrente, sottolinea gli effetti di contenimento finanziario prodotti dalla recente riforma previdenziale, anche se occorre segnalare che dopo il 2003 è previsto un rialzo di tale componente della spesa per il medio periodo. Non si può negare, d'altra parte, che le misure di risanamento della finanza pubblica adottate negli ultimi anni abbiano anche avuto un carattere *una tantum*: ciò, però non ha impedito che esse incidessero positivamente sul livello dei tassi di interesse, contribuendo così in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi fissati a Maastricht.

Precisa, infine, che la relazione che ha presentato e che si augura possa essere approvata dalla Commissione è riferita specificamente ai problemi di rientro dal debito e non concerne le scelte complessive di politica economica del Governo che saranno contenute nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il presidente COVIELLO concorda con le valutazioni del relatore circa il significato politico del dibattito che si è avuto in Commissione e che, così come quello registratosi sull'Agenda 2000, potrà contribuire in modo rilevante ad un esame approfondito del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001. È stata condotta, infatti, una utile riflessione sulla compatibilità tra politica di rientro dal debito e investimenti pubblici, specie in relazione alle esigenze di carattere infrastrutturale derivanti dalla situazione delle aree depresse del Paese, ma anche di molte aree del Centro-Nord.

Ringrazia quindi il relatore per lo sforzo di analisi e di proposta compiuto e per aver accolto, nella proposta di relazione definitiva, molti dei suggerimenti avanzati nel dibattito, tra cui in particolare quello concernente il ruolo determinante degli enti locali nella lotta all'inflazione attraverso un uso accorto della politica tariffaria.

Auspica, infine, un'ampia condivisione delle linee generali della relazione da presentare all'Assemblea.

Il senatore FERRANTE dichiara la propria soddisfazione per il dibattito approfondito che ha interessato per un periodo non breve i lavori della Commissione. Si è ora giunti ad una fase in cui le questioni sollevate nella relazione svolta dal senatore Morando vengono ad intrecciarsi con quelle degli interventi a favore del Mezzogiorno e della ormai imminente presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Ciò può dar luogo ad un eccessivo ampliamento della portata della relazione stessa, che – come opportunamente precisato dal relatore – è invece riferita esclusivamente ai problemi concernenti il piano di rientro dal debito come affrontati nel documento di studio presentato dal Governo.

Esprime, pertanto, la propria preoccupazione per il valore politico che potrebbe assumere il voto di astensione preannunciato dal senatore Marino, la cui valutazione appare influenzata dall'andamento della discussione in corso sulle scelte complessive di politica economica del Governo. Si chiede, pertanto, se sia opportuno, in tale situazione, porre ai voti la proposta di relazione illustrata dal senatore Morando.

Il senatore GRILLO ritiene che il relatore abbia condotto uno sforzo apprezzabile di approfondimento delle questioni concernenti la politica di rientro dal debito pubblico. Permangono, tuttavia, opinioni diverse sulle soluzioni proposte: a suo avviso, infatti, il Governo avrebbe dovuto anticipare la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria e avrebbe dovuto affrontare in modo strutturale i problemi della spesa pubblica. Il giudizio positivo sull'ingresso nell'Unione monetaria europea, non può infatti indurre a sottovalutare le gravi preoccupazioni esistenti sul mantenimento dei risultati finanziari raggiunti. Non crede che, considerate le caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano, sia sufficiente puntare sulla riduzione dei tassi di interesse per ottenere spazi sufficienti di rilancio dell'economia e di incremento del prodotto interno. Si dovrebbe piuttosto affrontare il vero nodo della situazione italiana, che risiede nell'arretratezza del sistema finanziario da cui discende la non utilizzabilità per le imprese del rilevante risparmio del Paese. Solo tali risorse potrebbero, infatti, sostenere gli investimenti indispensabili, per i quali sono certamente insufficienti le risorse pubbliche. Per le ragioni indicate, dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla relazione presentata dal senatore Morando.

Il PRESIDENTE, preso atto del prevalente avviso della Commissione e considerata l'utilità di concludere il dibattito con la presentazione di una relazione all'Assemblea, pone ai voti la proposta di relazione formulata dal senatore Morando, che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alla ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

132ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REFERENTE**

(2524-B/bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 23 marzo 1998 - Doc. I, n. 2

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore VENTUCCI, secondo il quale nel dibattito apertosi con l'approvazione della norma sul finanziamento dei partiti politici ha operato un gruppo di pressione - composto anche da parlamentari - che, usciti indenni dalla vicenda di «tangentopoli», ritengono solo per questo motivo di poter assumere atteggiamenti di demagogico giustizialismo nei confronti dei partiti politici. Ad essi si è peraltro affiancata una forza politica che, non tralasciando di invocare il sostegno pubblico in altre circostanze, ha fatto della battaglia contro il finanziamento pubblico dei partiti politici la propria bandiera.

Bene ha fatto il Presidente della Repubblica a negare l'eventuale lesione del principio referendario in relazione all'applicazione della norma contenuta nell'articolo 30 del disegno di legge. E purtuttavia egli ritiene che i partiti politici e il Parlamento risultino, alla fine, i veri sconfitti da questa vicenda. I primi, in quanto protagonisti in negativo di una campagna di stampa che nega continuamente il loro essenziale ruolo

nella vita democratica nazionale. Il secondo, poichè non emerge affatto l'enorme lavoro di approfondimento compiuto dalla Commissione finanze e tesoro per consegnare ai cittadini un complesso di disposizioni finalizzate a semplificare e razionalizzare il sistema tributario. Condividendo le considerazioni del relatore circa la copertura dei maggiori oneri per il 1998 dell'articolo 30, auspica una riformulazione di tale disposizione tale da superare definitivamente dubbi e perplessità. Conclude, sottolineando come su questa vicenda, come in tante altre questioni, i mezzi di comunicazione di massa, anche quelli privati, compiono una vera e propria opera di disinformazione. È necessario, infatti, che i cittadini sappiano che i partiti hanno ridotto, e di molto, i loro apparati, ma che la loro essenziale opera per lo svolgimento della vita democratica non può essere compiuta senza un adeguato sostegno economico e finanziario.

Prende quindi la parola il senatore MANTICA, il quale, a nome dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale, dichiara di condividere la ricostruzione compiuta dal relatore in merito allo svolgimento dei lavori della Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 2524.

Alla legittima difesa del sistema dei partiti va affiancata una discussione franca e trasparente sui costi della democrazia politica, intendendo con tale espressione anche i sacrifici cui sono chiamati, per esempio, gli amministratori degli enti locali, ai quali i partiti politici si affidano per costruire una nuova classe dirigente.

Per quanto riguarda il merito della disposizione relativa al finanziamento dei partiti politici, egli fa propria la preoccupazione del relatore circa le difficoltà dell'Amministrazione finanziaria a rendere tempestiva comunicazione, anche in futuro, della scelta compiuta dai contribuenti di destinare il 4 per mille al finanziamento dei partiti.

È essenziale che il Governo dia informazioni certe su tali difficoltà, anche per evitare che già dal prossimo anno il Parlamento sia costretto nuovamente a trovare soluzioni temporanee per sostenere finanziariamente i partiti e i movimenti politici.

Interviene quindi il senatore COSTA, a giudizio del quale il rinvio da parte del Presidente della Repubblica del disegno di legge recante, tra l'altro, una disposizione volta a reperire per il 1998 risorse finanziarie da destinare ai partiti politici, rappresenta l'occasione per discutere con trasparenza dei costi della politica, anche in relazione all'annosa questione di introdurre meccanismi di verifica delle modalità di spesa da parte degli stessi partiti politici. Il richiamo alla trasparenza va inteso quindi anche come un invito ad evitare sperperi e sprechi di denaro pubblico, anche da parte dei partiti.

Il senatore BIASCO, nel preannunciare il proprio voto favorevole sul disegno di legge, con le eventuali modifiche necessarie a superare le obiezioni mosse dal Presidente della Repubblica sull'articolo 30, ricorda il rilievo delle disposizioni recate dal provvedimento in materia di semplificazione del sistema tributario. Nel merito del finanziamento ai parti-

ti, ritiene che la proposta emersa in Parlamento non leda il principio sanzionato con il referendum del 1993, anche se giudica essenziale avere una risposta certa dall'Amministrazione finanziaria sulla reale efficacia del meccanismo del 4 per mille. Conclude, ribadendo la urgenza di un provvedimento che dia la possibilità ai partiti e movimenti politici di svolgere il loro essenziale ruolo nel concorrere a determinare la politica nazionale, auspicando peraltro un mutamento dell'opinione pubblica su questa delicata questione.

Il senatore POLIDORO dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore Bonavita, avendo la sua parte politica fin dall'inizio condiviso la proposta di intervenire legislativamente per dotare per il 1998 i partiti politici del necessario sostegno finanziario. Non vi è dubbio che lo strumento individuato con la legge n. 2 del 1997 vada meglio calibrato, ma a suo giudizio esso rappresenta una soluzione di grande equilibrio, per tener conto dell'esigenza di reperire risorse a sostegno dell'attività dei partiti politici. Poichè altri meccanismi di finanziamento della politica si sono rivelati del tutto inadatti è opportuno che i cittadini, anche grazie all'attività dei mezzi di comunicazione di massa, siano resi consapevoli della validità di tale strumento. In questo momento, i partiti politici sono dunque chiamati ad assumere responsabilmente atteggiamenti anche impopolari, per sconfiggere semplificazioni dal carattere demagogico. Tutto ciò considerato, invita i partiti politici a non avere nessuna remora a difendere il meccanismo di finanziamento, che appare, al momento, l'unica strada per consentire ai partiti politici di svolgere liberamente la loro attività.

Interviene per la replica il relatore BONAVIDA, il quale, dopo aver positivamente sottolineato la sostanziale convergenza sulle considerazioni da lui svolte nella relazione introduttiva, condivide la puntualizzazione che nei costi della politica occorra inserire anche i sacrifici cui sono chiamati i numerosi amministratori locali che spesso operano in un contesto amministrativo e normativo non facile. Per quanto riguarda il finanziamento ai partiti politici, al momento non esistono strumenti alternativi alla legge n. 2 del 1997 e quindi appare essenziale una risposta dell'Amministrazione finanziaria che rassicuri circa la efficacia del meccanismo delle autodichiarazioni per i prossimi anni.

Il sottosegretario CASTELLANI condivide pienamente la relazione introduttiva del senatore Bonavita, soprattutto laddove vengono ricordate le motivazioni che giustificarono l'assegnazione del disegno di legge n. 2524 in sede deliberante. Ricorda, infatti, che la legge rinviata dal Presidente della Repubblica al Parlamento contiene importanti disposizioni, quali ad esempio gli studi di settore, che possono agevolare non poco il cammino per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario. Per quanto riguarda, invece, il funzionamento della legge n. 2 del 1997, il Governo conferma che l'introduzione del nuovo meccanismo del 4 per mille per le autodichiarazioni compilate nel 1997 ha creato non poche difficoltà e disfunzioni. Per il futuro, però, dichiara

l'impegno dell'Amministrazione finanziaria affinché sia definita una tempistica della verifica delle dichiarazioni del 4 per mille, tale da consentire al Parlamento di decidere, nel corso dell'anno di riferimento se dover o meno intervenire per surrogare un eventuale inefficacia del meccanismo.

Il Presidente ANGIUS propone di fissare per le ore 17 di oggi pomeriggio, il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C06ª, 0021°)

Il senatore MANTICA fa presente che il Consiglio dei ministri sembra aver approvato uno schema di decreto legislativo di riordino dei meccanismi di pagamento delle spese sanitarie, in analogia con quanto già fatto per il cosiddetto «riccometro». Chiede al Presidente Angius di far sì che la Commissione possa esprimersi quindi anche su questo ulteriore provvedimento.

Il Presidente ANGIUS assicura che, una volta verificata l'eventuale competenza anche della Commissione finanze e tesoro, a nome di tutti Commissari, si farà tramite presso il Presidente del Senato affinché la Commissione possa esprimersi anche su tale provvedimento.

La seduta termina alle ore 9,50.

133ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C06ª, 0021°)

Il Presidente D'ALÌ, dopo aver preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo con riferimento ai disegni di legge nn. 3142, 3166

e 2174, assegnati in sede deliberante e, preso atto della indisponibilità – per la seduta odierna – del senatore Staniscia a svolgere la relazione sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di presa in consegna e di sorveglianza sugli immobili demaniali, decide di rinviare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

187ª Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

QUESTIONE DI COMPETENZA

(275) MARTELLI: *Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario*

(2405) MONTELEONE: *Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario*

(Approvazione di questione di competenza)

Il relatore BISCARDI ricorda che la Commissione istruzione aveva già espresso il 19 aprile 1997 parere favorevole sul disegno di legge n. 275, assegnato alla Commissione sanità in sede referente, esaminandone il testo originario. Peraltro, da ultimo è intervenuto un fatto nuovo, rappresentato dal testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione sanità per i due disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato al resoconto sommario dello scorso 17 marzo. Tale testo, infatti, investe sotto molteplici aspetti la competenza primaria della Commissione istruzione. In particolare, segnala che esso non prevede un coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle università nella fase di definizione degli obiettivi didattici e dei requisiti di accreditamento delle strutture, mentre è previsto l'impegno delle università nella fase di attuazione.

Prospetta, quindi, di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione dei due disegni di legge all'esame congiunto delle Commissioni istruzione e sanità, non per formale rivendicazione di competenza o per una malintesa questione di prestigio, ma per il dato sostanziale del contenuto stesso del testo.

In subordine, ipotizza una soluzione diversa e non esplicitamente prevista dal Regolamento, ma neppure vietata: la Commissione istruzione potrebbe chiedere al Presidente del Senato di essere autorizzata ad esprimere un nuovo parere sul testo del Comitato ristretto. In tale parere si potrebbero indicare le modificazioni da apportare al testo per renderlo conforme ai principi dell'ordinamento universitario. Conclude dichiarando peraltro di ritenere preferibile la rivendicazione della competenza congiunta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,50.

Il sottosegretario GUERZONI, in considerazione dei sostanziali mutamenti apportati dalla Commissione sanità rispetto ai contenuti originari dei disegni di legge in titolo, mutamenti tali da investire pienamente la materia universitaria, ritiene opportuna una valutazione congiunta delle Commissioni sanità e istruzione.

La Commissione conviene infine all'unanimità sulla proposta del relatore di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione dei disegni di legge in titolo alle Commissioni riunite 7ª e 12ª.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie (n. 231)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127: esame e rinvio)
(R139 b00, C07ª, 0024ª)

Il presidente OSSICINI, nel ringraziare la relatrice per la prontezza con cui si appresta a riferire alla Commissione sullo schema di decreto in titolo, ricorda che il termine per l'espressione del relativo parere scade il prossimo martedì 7 aprile. Ritiene pertanto indispensabile richiedere fin d'ora alla Presidenza del Senato una proroga del termine stesso, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, proroga che comunque chiarisce – a causa della sospensione dei lavori parlamentari nella settimana successiva alle festività pasquali, non consentirà di proseguire l'esame del provvedimento oltre il prossimo mercoledì 8 aprile.

Senza discussione, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice BRUNO GANERI riferisce quindi alla Commissione sullo schema di decreto in titolo, ripercorrendo anzitutto le tappe normative della formazione degli istruttori ginnici, dall'istituzione della Regia accademia fascista di educazione fisica del 1928 alla legge n. 88 del 1958 che regola tuttora, agli articoli da 22 a 28, la formazione degli in-

segnanti di educazione fisica. Ella ricorda altresì che gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) attualmente esistenti, ai sensi della suddetta legge n. 88, sono 11, di cui uno solo statale (quello di Roma) e dieci «pareggiati», alcuni dei quali con corsi decentrati in città diverse rispetto alla sede principale.

La relatrice passa quindi ad analizzare dettagliatamente lo schema di decreto, raffrontando le norme ivi contenute con i principi e i criteri direttivi sanciti dall'articolo 17, comma 115, della legge di delega n. 127 dello scorso anno. In particolare, ricorda che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento concernenti la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà dei corsi di diploma e laurea in scienze motorie. L'articolo 2, in recepimento della lettera *a)* del suddetto comma 115, stabilisce che gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie trovano la loro naturale collocazione nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie, ove si svolgono un corso di laurea e corsi di diploma attivati con il concorso di altre facoltà e dipartimenti, secondo determinate procedure più analiticamente individuate dal successivo articolo 3. L'articolo 2 stabilisce altresì la durata quadriennale dei suddetti corsi di laurea e impone un accesso a numero programmato. L'articolo 3, come già detto, determina invece – dando piena attuazione alle lettere *b)* e *c)* del suddetto comma 115 – le procedure di attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie, prevedendo un'autorizzazione ministeriale previa verifica tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. L'articolo 4 dispone la trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo, optando così per la prima delle due possibilità previste nella lettera *d)* del predetto comma 115: non è stato infatti ritenuto opportuno trasformare il suddetto ISEF in facoltà di uno degli atenei romani, come pure la stessa lettera *d)* avrebbe consentito, in alternativa alla trasformazione in istituto autonomo. L'articolo 4 istituisce altresì un comitato di cinque esperti nominati dal Ministro, incaricato dell'organizzazione del nuovo istituto e della predisposizione delle fonti normative del suo ordinamento interno, il quale durerà in carica per due anni accademici assumendo le funzioni di consiglio di amministrazione nonché, per un periodo transitorio, di consiglio di facoltà. L'articolo 5 recepisce invece i principi e criteri direttivi contenuti nella lettera *e)* del comma 115 specificando le condizioni per il mantenimento del trattamento economico già in godimento dei docenti non universitari degli attuali ISEF. L'articolo 6 riguarda la posizione del personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati per il quale, in recepimento della lettera *f)* del comma 115, è previsto che le convenzioni stipulate tra università ed ISEF debbano garantire il mantenimento delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento, sia pure senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. L'articolo 7, in esecuzione della lettera *h)* del comma 115, prevede diverse possibilità di convenzionamento fra università e CONI. L'articolo 8 infine detta disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, come previsto dalla lettera *g)* del comma 115: in particolare, si precisa che dall'anno accademico 1998-1999 gli ISEF non possono effettuare immatricolazioni in corsi disciplinati dal precedente

ordinamento, il quale continua invece ad applicarsi agli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1997-1998.

La relatrice conclude manifestando apprezzamento per la stesura dello schema sottoposto all'esame parlamentare, frutto di un'istruttoria condotta dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2741) Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione

(61) FOLLONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(547) PEDRIZZI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali

(553) GUBERT: Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione

(595) ELIA ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado

(1140) BRIENZA: Norme in materia di parità scolastica

(1458) LORENZI ed altri: Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo

(2217) RONCONI ed altri: Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali

(2304) MAGGIORE: Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali

(2331) DE ANNA ed altri: Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento

(2827) CORTIANA ed altri: Disposizioni in materia di parità scolastica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TONIOLLI osserva preliminarmente che il servizio scolastico rappresenta un'esigenza collettiva ed indivisibile che il legislatore ha opportunamente inteso offrire gratuitamente alla comunità. Tale gratuità non può tuttavia considerarsi limitata alla sola scuola statale, sia perchè quella privata svolge un servizio del tutto analogo a quello reso dalla scuola pubblica, sia perchè è la stessa Costituzione – all'articolo 33 – a sancire la libertà di istituire scuole private e impone allo Stato di

assicurare agli studenti che la frequentano un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle scuole statali. Nè detta equipollenza può intendersi in senso diverso da quello economico, dal momento che l'equipollenza legale afferisce ai requisiti per la parificazione. Rattrista tuttavia dover constatare che attualmente la condizione della scuola non statale è ben lontana da quella che dovrebbe essere, registrandosi indebite discriminazioni quanto alla possibilità di accedervi massimamente basate sulle condizioni economiche familiari. La Costituzione aveva invece assai chiaramente inteso escludere la possibilità di finanziamenti statali alle sole scuole private non paritarie, essendo il finanziamento pubblico delle scuole private paritarie una forma di tutela della libertà di scelta dei cittadini.

Quanto alle diverse possibilità di finanziamento, egli – premesso di non condividere l'ipotesi di un *bonus*, a suo giudizio assai poco praticabile – si esprime in favore della detraibilità di una somma pari al 75 per cento del costo medio per alunno, detraibilità che potrebbe essere estesa anche alle imprese ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) onde incentivare la corresponsione di borse di studio agli alunni particolarmente meritevoli.

Il senatore BRIGNONE, nell'evidenziare la settorialità di tutte le proposte in esame, ritiene indispensabile una scelta preliminare sulle modalità con cui si intende affrontare la questione della parità: a suo giudizio, infatti, una cosa è ipotizzare forme di soccorso alla formazione scolastica legalmente riconosciuta, che attualmente versa in condizioni di oggettiva difficoltà economica, attraverso la concessione di *bonus* o la previsione della detraibilità di alcune somme dalle imposte; altra cosa è invece affrontare in modo radicale il rapporto tra scuola pubblica e scuola privata. In questo caso, occorrerebbe peraltro compiere un'ulteriore opzione tra l'ipotesi di una molteplicità di offerte formative ovvero la prefigurazione di un modello statale cui i richiedenti la parità dovrebbero eventualmente uniformarsi. Tutto ciò premesso, egli chiede dati statistici più analitici sull'entità del servizio effettivamente offerto su tutto il territorio nazionale, nei diversi ordini e gradi di scuola, dalle istituzioni non statali: per quel che riguarda le scuole materne, è infatti notorio che esse offrono un servizio maggiormente connesso a compiti di custodia, per il quale si potrebbero ipotizzare forme di convenzione con le regioni o con gli enti locali; per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo e secondo grado, manca completamente una documentazione dettagliata sulla quale fondare valutazioni concrete.

Conclude soffermandosi sui problemi connessi al reclutamento e all'aggiornamento del personale docente delle scuole paritarie e sui nodi problematici già emersi in sede di esame del disegno di legge di riforma degli esami di maturità.

Il senatore RESCAGLIO, dopo aver dato atto al Governo Prodi di aver, per la prima volta, dato avvio alla discussione dei disegni di legge sulla parità, invita in primo luogo a distinguere – nell'ambito delle scuole non statali – tra quelle che hanno scopi di lucro e quelle che, al con-

trario, si prefiggono unicamente finalità educative. Registra poi con soddisfazione le soluzioni già individuate nell'ambito della riforma degli esami di maturità e del disegno di legge n. 932 attualmente all'esame dell'Assemblea, che prefigurano una condizione di progressiva parità delle istituzioni scolastiche private (e dei loro docenti) rispetto a quelle statali. Egli elenca quindi una serie di requisiti che dovrebbero necessariamente caratterizzare le scuole private paritarie: la libertà di accesso a tutti gli alunni; il possesso di determinati titoli da parte dei docenti; la pubblicità dei bilanci; l'istituzione di organi collegiali; l'idoneità dei locali. Quanto al reclutamento del personale docente, ciò non potrebbe tuttavia prescindere, a suo giudizio, dal meccanismo della chiamata, con reciproco gradimento.

A nome del Gruppo Partito Popolare Italiano, manifesta infine una netta preferenza, per quanto riguarda le modalità di finanziamento della scuola privata, in favore del sistema delle convenzioni, maggiormente idoneo – a suo giudizio – ad allontanare il costante pericolo di un sotto-dimensionamento delle scuole e di una loro conseguente chiusura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

158ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro per le politiche agricole Pinto.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C09ª, 0007º)

Il presidente SCIVOLETTO avverte di ritenere opportuno, così come già avvenuto nella prima parte dell'audizione, procedere all'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista anche per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo relativamente al seguito dell'audizione del ministro Pinto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5
(R046 002, C09ª, 0001º)

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si era svolta l'illustrazione preventiva da parte del ministro Pinto e che erano stati posti alcuni quesiti preliminari da parte di alcuni senatori.

Il senatore FUSILLO, ricordato di aver condiviso l'esigenza di approvare il decreto-legge n. 411, sia per «voltare pagina», sia per accelerare la riforma del settore, osserva che le complesse operazioni di accertamento dei dati e le conseguenti operazioni a carico dell'AIMA determineranno un allungamento dei tempi (presumibilmente entro la fine di luglio). Chiede pertanto se tale ritardo possa incidere anche sui tempi della approvazione di un provvedimento, a suo avviso essenziale, in materia di riforma della legge n. 468 del 1992. Ricorda altresì che il 3 per cento degli allevatori detiene quote pari al 50 per cento del Quantitativo Globale Nazionale (Q.G.N.), mentre decine di migliaia di allevatori hanno quote inferiori alla cosiddetta «quota minima vitale», il che rende sempre più urgente il varo del provvedimento di riforma.

Il ministro PINTO, nel lasciare agli atti una ulteriore documentazione sull'applicazione della legge n. 5 del 1998, conviene che lo slittamento dei tempi (pur se giustificato dalla complessità delle verifiche che sono andate al di là anche delle originarie previsioni legislative) non deve incidere sui tempi di approvazione della riforma della legge n. 468, preannunciando che è imminente la presentazione al Consiglio dei ministri (presumibilmente ai primi di aprile) di un nuovo disegno di legge di riforma che, come anche convenuto in sede parlamentare, sostituirà l'A.S. 1994, il cui esame fu sospeso in attesa del definitivo completamento degli accertamenti. Precisa altresì che, entro la metà di aprile, sarà definito, in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, lo schema di decreto delegato sulla riforma dell'AIMA, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997. Osserva infine, in relazione ai dati citati dal senatore Fusillo, che lo schema normativo di riordino della legge n. 468 tende a riequilibrare il settore, in un quadro di recupero delle quote produttive non correttamente utilizzate.

Il presidente SCIVOLETTO invita i senatori a rivolgere eventuali quesiti, onde consentire un'unica replica al ministro Pinto.

Il senatore PIATTI, nel condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Fusillo, circa lo slittamento, sia pure giustificato, dei tempi di accertamento, prende atto che è prossimo il varo della più volte sollecitata riforma sia della legge n. 468 che dell'AIMA. Nell'auspicare una tempestiva attuazione delle operazioni di «pulizia» dei dati, chiede chiarimenti in ordine all'ipotesi, più volte avanzata, di estrapolare dal Q.G.N. le produzioni destinate ad essere commercializzate fuori dell'Unione europea, nonchè sull'adozione di criteri, non strettamente proporzionali, per la distribuzione dell'eventuale quota aggiuntiva del 2 per cento del Q.G.N. (privilegiando ad esempio i giovani e le produzioni di montagna). Chiede infine quali iniziative possano essere assunte in merito al prezzo del latte (che sta determinando disagio tra i produttori) e sul provvedimento testè adottato dal Governo in materia di «Agromonetario».

Dopo che il ministro PINTO ha precisato che il provvedimento in materia di utilizzo dei fondi resi disponibili dal regolamento comunitario

sull'«Agromonetario», già inviato all'Unione europea per il necessario assenso, è provvedimento diverso, sul piano formale, dallo schema di decreto delegato sull'armonizzazione dei costi in agricoltura, già adottato dal Consiglio dei ministri, ha nuovamente la parola il senatore PIATTI, il quale chiede ulteriori chiarimenti sugli interventi da adottare sul fronte dei costi, della tutela delle produzioni di qualità e della incentivazione delle politiche di filiera.

Il senatore CUSIMANO si richiama ad un quesito già posto nel corso della precedente seduta attinente alla circostanza che dalla rilevazione straordinaria delle vacche lattifere eseguita dalle ASL non sussistono riscontri per un rilevante numero di aziende. Nel rilevare come il Governo avrebbe dovuto utilizzare tutte le forze di polizia a fronte di palesi omissioni di atti dovuti da parte delle ASL, osserva che la mancanza di riscontri sui dati comporta, ai sensi del D.M. 17 febbraio 1998, l'azzeramento della produzione dichiarata dalle aziende interessate e pone a carico dei produttori l'onere di dimostrare il possesso dei capi già dichiarati sui modelli L1; lamenta al riguardo che si fanno così scontare le inefficienze dell'amministrazione ai produttori, ai quali potrà succedere di vedersi azzerata la quota e saranno costretti pertanto a proporre ricorso di riesame. Chiede pertanto come si potrà giustificare, nei confronti dell'Unione europea, il fittizio abbattimento della produzione complessiva nazionale da ciò derivante.

Il senatore PREDA, nel prendere atto delle assicurazioni del ministro Pinto circa l'invio, entro la prima decade di aprile, dei dati ai produttori e nel ribadire l'esigenza di una sollecita riforma della legge n. 468, esprime la preoccupazione per la enfaticizzazione dei risultati delle indagini e per il volume di ricorsi che potranno derivarne, per esempio in materia di «produttori cessati» o di certificazioni tramite atti notori, pur rilevando che comunque la Commissione di indagine ha operato saggiamente.

Il senatore BUCCI conviene sulla rilevanza dell'obiettivo di acquisire finalmente delle certezze produttive e realizzare una doverosa operazione di trasparenza dei processi produttivi; nel ribadire l'importanza di varare un'adeguata riforma della legge n. 468, conviene sull'esigenza di accertare tutte le casistiche di una situazione che si trascina da anni, avanzando anche l'ipotesi che possa non essere superato il Q.G.N., il che potrebbe avere notevoli ripercussioni nei confronti dell'Unione europea. Auspica pertanto che sia fatta la necessaria chiarezza nell'interesse del mondo produttivo.

Il senatore RECCIA, nel rilevare preliminarmente che, dai dati esposti dal Ministro nella precedente seduta, si evince chiaramente che i tempi e i termini fissati dalla legge n. 5 non potranno essere necessariamente rispettati, chiede chiarimenti in relazione a quali garanzie possano essere assicurate a quelle aziende produttive non

allineate alla media provinciale, in quanto hanno realizzato miglioramenti produttivi e innovazioni tecnologiche.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto con soddisfazione dell'imminente varo dei provvedimenti per l'AIMA e per la riforma della legge n. 468, chiede chiarimenti sugli effetti che si potranno determinare, a livello di quote, per quelle aziende che vengano fatte rientrare in più criteri relativi alle anomalie contestate.

Dopo che il ministro PINTO ha precisato che i casi di duplicazione delle anomalie sono stati presi in considerazione e che ciò può determinarsi in relazione alle varie annate produttive, ha nuovamente la parola il presidente SCIVOLETTO, il quale chiede altresì chiarimenti in relazione ad una recente segnalazione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione al regime di durata del latte pastorizzato, osservando che si potrà determinare la conseguenza di agevolare, indirettamente, o l'immissione sul mercato di latte proveniente dall'estero o eventualmente dalle aree produttive più forti. Chiede inoltre quali iniziative intenda assumere il Governo in relazione all'accordo sul prezzo del latte, esprimendo la preoccupazione che l'eventuale fissazione di un prezzo più basso non necessariamente si traduca in un vantaggio diretto a favore dei consumatori.

Il senatore SARACCO, nel rilevare con favore che è stato impostato un modo nuovo di affrontare i problemi del settore, realizzando un indispensabile obiettivo di chiarezza e di trasparenza, chiede come potrà essere utilizzato dal Governo il vantaggio derivante da tale mutato atteggiamento, per ottenere in sede di Unione europea miglioramenti della situazione produttiva.

Il senatore BETTAMIO, nel dichiarare di non ritenere giustificato lo slittamento dei tempi, rileva che il ritardo che ne deriverà per la assegnazione delle quote porrà dei problemi in termini di osservanza della normativa comunitaria; chiede inoltre se, una volta completati gli azzeccamenti frutto degli accertamenti e aggiunto il 2 per cento del Q.G.M., si potrà effettivamente determinare uno splafonamento.

Dopo che il ministro PINTO ha precisato che il citato 2 per cento potrà essere operativo a partire dal 2001, il senatore BETTAMIO, riprendendo nuovamente la parola, chiede comunque i dati disaggregati per regione, in relazione all'applicazione della citata legge n. 5.

Il senatore MINARDO, nell'esprimere apprezzamento per la meritoria opera di accertamento dei dati, chiede però chiarimenti in relazione alle modalità di determinazione del cosiddetto «intervallo del 20 per cento» riferito alle produzioni medie provinciali, chiedendo se sia valido per tutte le provincie e segnalando il rischio che possono essere così mortificate le imprese più produttive, che allevano diverse razze bovine; chiede infine la percentuale dei contratti dichiarati fittizi, le ragioni della

eliminazione delle «nutrici oggetto di premio» e le ragioni del mancato riconoscimento degli atti notori.

Il senatore GERMANÀ, nel convenire col senatore Fusillo sulla insufficienza di alcune assegnazioni produttive minime, segnala la situazione determinatasi in alcune zone della Sicilia in cui quelle associazioni che hanno effettuato gli opportuni controlli, segnalando anche casi anomali, sarebbero state successivamente escluse dagli ulteriori accertamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, tenuto conto dell'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea, la replica del Ministro potrà avere luogo in una ulteriore seduta da concordare (presumibilmente nella prima mattinata di Mercoledì 8 aprile).

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

138ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU e per le finanze MARONGIU.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(637-644-B) *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 31 marzo, dopo che si era chiusa la discussione generale.

Il presidente CAPONI comunica che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni investite dell'esame del provvedimento in sede consultiva e che non sono ancora scaduti i termini ad esse concessi per esprimerli. Ritiene, quindi, che si possa procedere, nella seduta odierna, all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati, mettendo così la Commissione in condizione di votarli e di concludere l'*iter* in una sola seduta.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DEBENEDETTI, ribadita la propria contrarietà allo spirito del provvedimento in esame sul quale potrebbero altresì essere avanzati rilievi di legittimità costituzionale, passa ad illustrare gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3. Si tratta per un verso di pro-

poste tese ad introdurre perfezionamenti alla formulazione del testo, rispettandone lo spirito; l'emendamento 3.3 mira invece a riaffermare i principi di libertà negoziale, gravemente pregiudicati, a suo avviso, dal testo in esame.

Illustra, quindi, gli emendamenti all'articolo 9, che, a suo avviso, dovrebbe essere eliminato o comunque significativamente riformulato. Ritiene infatti la definizione proposta di abuso di dipendenza economica priva di senso, intrinsecamente contraddittoria e generatrice di inutile contenzioso.

Preannuncia invece il ritiro dell'emendamento 11.1.

Sugli emendamenti così illustrati si apre la discussione.

Il senatore TAPPARO, pronunciandosi negativamente sul complesso degli emendamenti, rileva come il dibattito svolto non tenga in adeguato conto la gravità delle condizioni in cui versano le imprese subfornitrici. Il provvedimento in esame mira a fornire certezze sui termini di pagamento e a rendere oggettive e chiare le forme di tutela. Al riguardo, si sofferma criticamente sulle modifiche apportate al testo, approvato dall'Assemblea del Senato, dalla Camera dei deputati e segnatamente la riformulazione dell'articolo 3. Ritiene comunque necessario procedere ad una sollecita approvazione del testo così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MUNGARI replicando al senatore Debenedetti, ritiene chiaramente enunciata, nell'articolo 9 del testo in esame, la fattispecie di abuso di dipendenza economica.

Interviene quindi il senatore GIARETTA che, pur riconoscendo la validità di alcune delle proposte emendative del senatore Debenedetti, ritiene prioritaria l'esigenza di procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(377) PAPPALARDO ed altri. - *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

(391) MICELE ed altri. - *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

(435) WILDE e CECCATO. - *Disciplina per il rilancio del turismo*

(1112) COSTA ed altri. - *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

(1655) GAMBINI ed altri. - *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

(1882) POLIDORO ed altri. - *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

(1973) DE LUCA Athos. - *Carta dei diritti del turista*

(2090) DEMASI ed altri. - *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

(2143) *LAURO ed altri. – Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici*

(2198) *TURINI ed altri. – Legge quadro sul turismo*

(2932) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – sDisposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 marzo, dopo che erano stati illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1 e che su di essi era stato espresso il parere del relatore e del Governo.

Il relatore GAMBINI presenta ed illustra l'emendamento 1.40, volto ad accogliere gli intendimenti sottesi all'emendamento 1.20, decaduto per assenza del proponenti.

Si passa, quindi, alle votazioni.

L'emendamento 1.101, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1 e 1.6.

L'emendamento 1.24, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, risultano, invece, accolti gli emendamenti 1.16 e 1.19, mentre è respinto l'emendamento 1.7.

Il senatore DEMASI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.2, ritenendo la sostituzione della dizione «comuni a vocazione turistica» con quella di «comuni ad economia prevalentemente turistica» più confacente agli obiettivi sottesi al provvedimento. Posto ai voti l'emendamento 1.2 è, quindi, respinto dalla Commissione.

Su sollecitazione del relatore GAMBINI, il senatore MUNGARI ritira l'emendamento 1.27.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore DEMASI sull'emendamento 1.28 (a suo avviso teso a meglio esplicitare i caratteri delle imprese che, la Repubblica punta a valorizzare), interviene il senatore MUNGARI, il quale, nell'associarsi alle valutazioni del senatore Demasi, suggerisce la riformulazione dell'emendamento, nel senso di sostituire il trattino con la virgola. Tale riformulazione viene accolta dal presentatore e, sulla base di essa, il relatore GAMBINI dichiara di modificare il parere negativo precedentemente espresso, in senso favorevole all'emendamento.

L'emendamento 1.28 (nuovo testo) è quindi accolto dalla Commissione. Posto ai voti è parimenti accolto l'emendamento 1.37, cui aggiunge la propria firma il senatore Mungari.

Il relatore GAMBINI suggerisce una riformulazione dell'emendamento 1.34, volta a far sì che la parola turismo si aggiunga, anziché sostituirsi, alla parola vacanza, dichiarando che in tal caso il suo parere diverrebbe favorevole all'emendamento.

Sulla proposta del relatore si apre un breve dibattito, in cui intervengono i senatori DEMASI e MUNGARI (che aggiungono firma e si dichiarano contrari alla riformulazione) nonché il senatore CAZZARO (che è invece favorevole alla proposta).

Il senatore NAVA non accede, quindi, alla proposta di riformulazione dell'emendamento, che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.18 e 1.35, mentre la Commissione accoglie l'emendamento 1.17 del relatore.

Sull'emendamento 1.10 dichiarano voto favorevole i senatori DEMASI e NAVA (che sottolinea l'importanza del riferimento all'accoglienza e all'ospitalità). Posto ai voti l'emendamento è quindi respinto dalla Commissione, che parimenti respinge l'emendamento 1.11.

Il senatore DEMASI dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.29 (teso a spostare l'accento sulle finalità di stimolo all'economia).

Il senatore PAPPALARDO dichiara invece il proprio voto contrario, ritenendo tale emendamento in contraddizione con altre parti dell'articolo 1 e contestualmente ne suggerisce una riformulazione.

Interviene, quindi, per dichiarare voto favorevole e suggerire modifiche all'emendamento il senatore MUNGARI.

Dopo che il senatore DEMASI ha acceduto ad un'ulteriore proposta di riformulazione formulata dal presidente CAPONI, l'emendamento 1.29 è posto ai voti in un nuovo testo ed è accolto dalla Commissione.

Sono, quindi, posti ai voti l'emendamento 1.30, che risulta respinto dalla Commissione, e l'emendamento 1.36, cui dichiara di aggiungere la propria firma il senatore Mungari e che la Commissione accoglie. Risultata parimente accolto l'emendamento 1.40 del relatore.

Il senatore DEMASI dichiara quindi voto favorevole all'emendamento 1.3 che – a suo parere – è volto a fornire supporto concreto ai principi fissati nei precedenti commi.

Dopo un intervento del relatore GAMBINI, che ricorda come la lettera a) dell'emendamento sia da ricollegarsi a emendamenti successivi, sui quali è pervenuto il parere contrario della 5ª Commissione, l'emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. Risulta parimente respinto l'emendamento 1.13.

Il presidente CAPONI ricorda che l'emendamento 1.20 era decaduto nella precedente seduta e che, comunque, esso risulterebbe assorbito dall'emendamento 1.40 del relatore testè approvato. Pone quindi ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, che è approvato dalla Commissione.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 637-644-B

Articolo 3.

Al comma 2, sopprimere le parole: «della comunicazione».

3.1

DEBENEDETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «non eccedente i novanta giorni» con le seguenti: «per libera convenzione tra le parti, oppure secondo».

3.3

DEBENEDETTI

Al comma 2, dopo le parole: «presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da» sopprimere la parola: «tutti».

3.2

DEBENEDETTI

Articolo 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

Art. 3-bis (Abuso di dipendenza economica) – 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica sarà valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti».

9.2

DEBENEDETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Si considera dipendenza economica» fino alla fine del comma, con le seguenti: «All'abuso di dipendenza economica si applica l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

9.3

DEBENEDETTI

Articolo 11.

Al comma 1, sostituire la parola: «centoventesimo» con la parola: «centottantesimo».

11.1

DEBENEDETTI

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090,
2143, 2198 E 2932**

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge ha lo scopo di definire i principali fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale definizione è volta a garantire nel contesto europeo l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche nazionali e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale culturale, economico ed occupazionale».

1.101

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge ha lo scopo di definire gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica nazionale con la ripartizione razionale dei compiti della promozione e sviluppo delle attività turistiche in attuazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione a seguito del referendum abrogativo del Ministero del Turismo».

1.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «sotto il profilo» aggiungere le altre: «culturale, religioso».

1.6

NAVA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e la salvaguardia» e dopo la parola: «culturali» aggiungere le seguenti: «ai fini della loro mirata e responsabile valorizzazione economica».

1.24

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 3, dopo la parola: «salvaguardia», aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione».

1.16

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «delle risorse ambientali» aggiungere: «delle culture e delle tradizioni».

1.19

WILDE, LAGO

Al comma 4, dopo le parole: «riconosce il ruolo dei comuni a» aggiungere le altre: «realizzare compiutamente la loro».

1.7

NAVA

Al comma 4, dopo le parole: «vocazione turistica» aggiungere le seguenti: «e ad economia prevalentemente turistica».

1.2

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «interventi finalizzati.» aggiungere le seguenti: «Il riconoscimento del ruolo è subordinato al rispetto di parametri obiettivi stabiliti di concerto fra le Associazioni di categoria ed una rappresentanza delle sovrintendenze alle Bella Arti e delle Pro Loco. Condizione pregiudiziale per il riconoscimento è la certificazione, ad opera di accreditati istituti privati, della qualifica di comune pulito e non deturpato, nel rispetto dell'articolo 639 del codice penale, e di comune esente da vendite ambulanti di prodotti difformi dalla natura artistica del luogo».

1.27

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 5, sostituire la parola: «turistiche» con le seguenti: «turistico-alberghiere e ricettive».

1.28

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 5, sostituire la parola: «turistiche» con le seguenti: «turistiche, alberghiere e ricettive».

1.28 (Nuovo testo)

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 5, dopo le parole: «media impresa» aggiungere le altre: «anche in coerenza al principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo esistente in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale».

1.37

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Al comma 6, sostituire la parola: «vacanza» con la seguente: «turismo».

1.34

NAVA, TRAVAGLIA, DEMASI, MUNGARI

Al comma 6, dopo le parole: «accesso alla vacanza» aggiungere le altre: «ed allo sviluppo culturale».

1.18

WILDE, LAGO

Al comma 6, dopo le parole: «ai giovani» aggiungere le altre: «agli studenti».

1.35

NAVA, TRAVAGLIA

Al comma 6, dopo le parole: «motorie e sensoriali» aggiungere le seguenti: «e valorizza nelle politiche dell'ospitalità il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse espressioni culturali, imprenditoriali e associative».

1.17

IL RELATORE

Al comma 7, prima delle parole: «La tutela del turista» aggiungere le altre: «L'accoglienza, l'ospitalità e».

1.10

NAVA

Al comma 7, dopo le parole: «La tutela del turista» aggiungere le altre: «e il rispetto della sua dignità costituiscono».

1.11

NAVA

Al comma 7, sostituire le parole da: «primaria» a «privata» comprese, con le seguenti: «un elemento fondamentale di stimolo economico».

1.29 TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 7, sostituire le parole da: «La tutela» a «privata ed» con le seguenti: «Ogni attività turistica è volta alla tutela del turista che».

1.29 (Nuovo testo) TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 7, dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «, elaborati di concerto con le categorie imprenditoriali interessate,».

1.30 TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 8, sostituire le parole: «prodotto turistico» con le altre: «offerta turistica».

1.36 NAVA, TRAVAGLIA, MUNGARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme della presente legge non pregiudicano le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

1.40 IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per attuare i principi contenuti nell'articolo 1 della presente legge, lo Stato provvede:

a) alla predisposizione delle risorse finanziarie idonee a supportare i programmi regionali per l'attuazione del piano turistico nazionale di cui al successivo articolo 2;

b) al coordinamento dell'attività legislativa delle regioni in materia di turismo».

1.3 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Lo stato e le regioni riconoscono l'insostituibile attività delle Associazioni Pro-Loce per la promozione e il sostegno delle iniziative e delle attività turistiche affidando all'UNPLI (Unione nazionale delle Pro-Loce d'Italia) i compiti di coordinamento, di qualificazione e di controllo delle stesse associazioni attive nel territorio».

1.13

NAVA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. «La presente legge non si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie nelle quali le regioni e province dette hanno competenza primaria».

1.20

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

211ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0079°)

Il senatore NOVI chiede che il Governo sia invitato a riferire in Commissione sull'esperienza applicativa dei contratti d'area, rilevando come vi siano segnalazioni secondo le quali tale strumento verrebbe utilizzato in modo improprio, nel senso di agevolare nuove opportunità occupazionali senza prevedere adeguati meccanismi a favore dei lavoratori in Cassa integrazione.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione testè richiamata potrà essere considerata nell'ambito di un più generale confronto con il Ministro del lavoro sulle tematiche dell'occupazione, confronto che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici – la cui riunione si è appena conclusa – ha deciso di promuovere.

Il senatore PELELLA rileva come il problema segnalato dal senatore Novi abbia già più volte formato oggetto di sollecitazione da parte di varie forze politiche nei confronti del Governo, da ultimo in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 1998. In particolare, è stata espressa una sollecitazione affinché l'applicazione dei contratti d'area sia accompagnata da una generale revisione degli strumenti di sostegno del reddito.

Il senatore BONATESTA chiede se durante l'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza sia stata esaminata la proposta da lui formula-

ta nel corso della seduta del 18 marzo di promuovere un'indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso la Centrale ENEL di Montalto di Castro.

Il PRESIDENTE fa presente che in tale riunione l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici ha stabilito, con riferimento alla questione richiamata dal senatore Bonatesta, di promuovere un incontro informale con le organizzazioni confederali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL della provincia di Viterbo che hanno recentemente inviato ai parlamentari un documento sulla situazione della centrale ENEL di Montalto di Castro. Una volta che si sarà svolto tale incontro, la Commissione potrà valutare, acquisito un quadro di riferimento più completo, la possibilità di assumere ulteriori iniziative.

Al riguardo, dopo aver ricordato che è stata appena deliberata un'indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso l'ILVA di Taranto, rileva l'opportunità di evitare un ricorso eccessivamente frequente a tale strumento, per non determinare riflessi negativi sulla ordinaria attività della Commissione.

Il senatore BONATESTA manifesta rincrescimento per l'atteggiamento di scarsa apertura con il quale è stata considerata la proposta di indagine conoscitiva da lui formulata, augurandosi che ciò non vada messo in relazione con l'esistenza di preoccupazioni circa la possibilità di ripercussioni politicamente imbarazzanti di una vicenda, come quella di Montalto di Castro, nella quale affiora l'esistenza di aree di malaffare.

Il PRESIDENTE ribadisce che non vi è stato alcun atteggiamento dilatorio rispetto alla proposta formulata dal senatore Bonatesta, come dimostra la circostanza che è già stato preso un impegno per un rapido approfondimento sui contorni esatti della vicenda, concluso il quale la Commissione potrà senz'altro assumere le opportune decisioni.

Il senatore PELELLA rileva come l'ambito degli accertamenti che in ipotesi andrebbero perseguiti circa la situazione presso la centrale ENEL di Montalto di Castro vada definito in termini rigorosi con riferimento alle competenze della Commissione, così come è stato giustamente fatto riguardo alla proposta di indagine sull'ILVA di Taranto.

IN SEDE REFERENTE

(2615) MANZI ed altri: Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(2665) BARRILE ed altri: Norme per gli operai agricoli sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Michele DE LUCA rileva come i due disegni di legge in titolo presentino, accanto ad aspetti omogenei, rilevanti elementi di difformità. Così mentre il disegno di legge n. 2615 persegue unicamente l'obiettivo di rendere meno gravosa la restituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite, attraverso un meccanismo di esoneri e di graduazioni, il disegno di legge n. 2665 tende ad introdurre una sorta di sanatoria, per effetto della quale i soggetti beneficiari potrebbero far valere ai fini previdenziali posizioni contributive pur risultate irregolarmente costituite.

Gli elementi di difformità fra i due disegni di legge possono in effetti comportare delle difficoltà per un sollecito completamento dell'*iter* legislativo.

Propone pertanto di disgiungere l'esame dei due disegni di legge, restando inteso che, in sede di esame del disegno di legge n. 2615, potranno essere introdotti emendamenti di contenuto corrispondente a talune delle disposizioni del disegno di legge n. 2665.

Il senatore BARRILE prende atto delle considerazioni testè svolte dal relatore.

La Commissione conviene con la proposta di disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2615 per il prossimo 28 aprile alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 23 marzo 1998 – *Doc. I, n. 2*

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore DUVA, il quale rileva preliminarmente come l'oggetto principale del provvedimento sia rappresentato dalla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

Il disegno di legge, già approvato in seconda lettura dalla Commissione finanze del Senato il 12 marzo scorso, è stato come è noto rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nel messaggio del Capo dello Stato è stata in particolare sottolineata la necessità di «una ulteriore riflessione da parte delle Camere su quella parte dell'articolo 30 della legge in esame che riguarda la copertura finanziaria del provvedimento». Tale articolo comporta

talune integrazioni al testo della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sulle contribuzioni volontarie a movimenti e partiti politici.

La disposizione che è incorsa nei rilievi del Capo dello Stato esula evidentemente dall'ambito di competenza della Commissione lavoro. Tuttavia, si rende necessario, a seguito del rinvio presidenziale, procedere ad una valutazione complessiva del provvedimento, beninteso nei limiti dei profili di competenza della Commissione.

Si tratta quindi, nella presente sede, di esprimere un parere sulle sole disposizioni di cui agli articoli 12, 35 e 38 del disegno di legge.

Il primo di tali articoli tende a ricomprendere nell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA i compensi relativi alle prestazioni di assistenza fiscale rese da associazioni sindacali e di categoria, semprechè tali prestazioni – corrispondenti a quelle fornite dai centri di assistenza fiscale – siano richieste dagli associati al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività.

L'articolo 35 integra la disciplina di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 662 del 1996, in ordine alle assunzioni a tempo determinato da effettuare utilizzando parte dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale nel pubblico impiego. Alla stregua di tale articolo, le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate per un periodo di tre mesi, mediante concorso pubblico, esclusivamente per profili professionali appartenenti alla VII qualifica funzionale. Il meccanismo individuato appare particolarmente apprezzabile in quanto è suscettibile di valorizzare l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 38, infine, proroga, al comma 1, dal 15 marzo al 30 giugno 1998 il termine per la domanda di sanatoria fiscale, per il periodo antecedente il 1996, dei redditi derivanti da pensione di fonte estera.

Il comma 2 consente ai soggetti che regolarizzano la propria posizione per il periodo antecedente al 1996, ai sensi del precedente comma 1, di presentare, ai fini della regolarizzazione dei redditi di pensione di fonte estera percepiti nell'anno 1996, una dichiarazione dei redditi integrativa anche nei casi in cui non sia stata presentata una dichiarazione dei redditi base.

Il comma 3 estende in via interpretativa la disciplina fiscale valida per i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa ai rapporti di lavoro prestato nelle zone di frontiera da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sui tre articoli, testè richiamati, sui quali esistono profili di competenza della Commissione lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti ulteriori del provvedimento, rileva come la vicenda dimostri l'opportunità di conformare l'attività legislativa a criteri di maggiore omogeneità, così da garantire la possibilità di un controllo più efficace del Parlamento sul Governo.

Quanto alla questione sulla quale si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica, quella cioè del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici attraverso meccanismi di contribuzione volontaria, è auspicabile che possa pervenirsi, sulla base di una lettura serena e sce-

vra da forzature del messaggio del Presidente della Repubblica, ad una formulazione del testo del tutto rispondente al tenore delle osservazioni formulate nel messaggio di rinvio alle Camere in ordine ai profili della contabilità e del bilancio dello Stato.

Resta ferma la necessità di promuovere nelle sedi appropriate una più organica disciplina della materia, integrando ove necessario le scelte compiute con la legge n. 2 del 1997.

In tal modo potrà essere finalmente contrastata in modo efficace quell'insidiosa azione di denigrazione dei partiti e dei movimenti politici che pone a rischio, come evidenziato nel messaggio del Capo dello Stato, la stessa qualità della democrazia.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole per la 6ª Commissione permanente.

IN SEDE REFERENTE

(195) SALVATO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CURTO, sottolineata la grande attenzione che si è determinata negli ultimi anni attorno al problema dell'utilizzazione dell'amianto e delle sue conseguenze sulla salute dei lavoratori, osserva che gli obiettivi indicati con la legge n. 257 del 1992 risultano ad oggi largamente disattesi e, in particolare, non è stata adeguatamente sostenuta la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi.

A partire da tali considerazioni, il disegno di legge da lui sottoscritto si propone, in primo luogo, di ampliare la platea dei soggetti beneficiari delle prestazioni riconosciute ai lavoratori venuti a contatto con l'amianto, risultando assai riduttiva, in particolare, la previsione della citata legge n. 257 del 1992 relativamente alla categoria dei manutentori elettrici. Un secondo fine del disegno di legge è di evitare di sottoporre a limiti temporali i benefici previdenziali a cui i lavoratori interessati potrebbero avere diritto, considerato che le dannose conseguenze dell'amianto sulla salute si evidenziano anche molto tempo dopo l'esposizione, e si pone pertanto il problema di evitare disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

Infine, è inaccettabile il principio per cui il numero dei lavoratori richiedenti il pensionamento anticipato è individuato, con modalità burocratiche, nel limite delle eccedenze rilevate dal CIPE, e pertanto nel di-

segno di legge n. 2873 si prevede, all'articolo 4, la soppressione del primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992.

Dichiaratosi comunque disposto a valutare senza pregiudiziali eventuali proposte di modifica riferite al suo disegno di legge, il senatore Curto conclude la sua esposizione osservando che i problemi di copertura finanziaria evocati negli interventi del rappresentante del Governo costituiscono un aspetto della questione che va certamente affrontato, ma sempre attribuendo priorità alla tutela della salute e degli altri diritti fondamentali dei lavoratori.

Il sottosegretario PIZZINATO, nel riservarsi di esporre compiutamente nella seduta di domani il punto di vista del Governo sui disegni di legge all'esame congiunto, anche con riferimento all'orientamento che gli è sembrato emergere nel corso della discussione, di affidare al relatore il mandato di predisporre uno schema di testo unificato, fa presente che il problema della copertura finanziaria riguarda tutti i disegni di legge in titolo, in considerazione dell'elevato costo per ciascun lavoratore collocato in pensionamento anticipato, da lui più volte sottolineato nel corso delle precedenti sedute.

Il senatore CURTO esprime perplessità sull'ipotesi di pervenire ad un testo unificato, ravvisando in tale procedura un'obiettivo compressione delle prerogative connesse all'iniziativa legislativa, proprie di ciascun parlamentare, poichè vi è la possibilità che un eventuale testo unificato non accolga ovvero accolga solo parzialmente il contenuto dei singoli disegni di legge. Si dichiara invece disponibile ad integrare il disegno di legge di cui è proponente con i contenuti del disegno di legge n. 195 e si riserva di valutare, sempre ai fini di una eventuale integrazione, il disegno di legge n. 3100.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Curto che nel corso dell'esame congiunto la Commissione si è limitata a prendere in considerazione una delle ipotesi procedurali previste nel caso dell'abbinamento di disegni di legge affini. Gli ricorda che in tali casi, si può procedere alla predisposizione di un testo unificato, affidando il relativo mandato a un comitato ristretto o al relatore, ovvero, in alternativa, all'individuazione di uno dei disegni di legge come testo base, al quale si intendono poi riferiti gli emendamenti, con il conseguente assorbimento degli altri disegni di legge al termine dell'esame. Nel caso dei disegni di legge in titolo, stante la sostanziale affinità dei testi, la Commissione è orientata a ritenere praticabile l'ipotesi di conferire al relatore il mandato di predisporre una proposta di testo unificato, proposta ovviamente da sottoporre all'esame della Commissione, e conseguentemente suscettibile di essere modificata, anche profondamente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.
(R030 000, C12ª, 0002ª)

Il presidente CARELLA, constatata la mancanza del numero legale richiesto per la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 123, 252, 1145, 2246 e 2653, di disciplina della professione di odontoiatra, all'ordine del giorno della seduta odierna, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

175ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 novembre 1997.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del testo base proposto dal relatore e degli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.5.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4: la necessità di controllare i risultati della ricerca scientifica applicata all'agricoltura (che sfrutta sempre più sperimentazioni transgeniche della soia o del mais) è resa più urgente dai pericoli ambientali derivanti dalla loro resistenza a determinati antibiotici.

Il senatore RESCAGLIO dà per illustrato l'emendamento 1.2, seguito dal ministro RONCHI che illustra l'emendamento 1.6.

Il presidente GIOVANELLI interviene sull'emendamento 1.4, giudicando discutibile applicare la valutazione di impatto ambientale a tecniche di ricerca; le biotecnologie sono già state oggetto di altre sedi di dibattito politico e, piuttosto che riparametrare il disegno di legge in esame secondo tale nuova priorità, appare preferibile trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore CAPALDI concorda con il pericolo paventato con l'emendamento 1.4, ma giudica inconferente la *sedes materiae* prescelta dal proponente.

Analoga valutazione esprime il senatore LASAGNA, secondo cui le strutture amministrative e scientifiche interessate dalla valutazione di impatto ambientale sono più esperte in ingegneria che in microbiologia; peraltro, la Presidenza dovrebbe farsi carico di soddisfare l'esigenza sottesa all'emendamento, trovando una sede idonea ad indagare sui meccanismi transgenici, coinvolgendo anche i Ministri della sanità e delle politiche agricole.

Replica il relatore IULIANO, che esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.6; condiziona il parere favorevole sull'emendamento 1.5 ad una sua riformulazione; si dichiara contrario agli emendamenti 1.2 ed 1.3, invitando al ritiro dell'emendamento 1.4 in quanto la relativa esigenza è soddisfatta dal suo emendamento 17.6.

Il senatore CAPALDI accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 1.5 in un nuovo testo.

Il ministro RONCHI si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 ed 1.5 (nuovo testo); invita poi al ritiro dei rimanenti emendamenti, suggerendo al proponente dell'emendamento 1.4 di confluire sull'emendamento 17.6 del relatore.

Il senatore BORTOLOTTO ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4, concordando con il relatore sull'opportunità che il testo-base recepisca la sottesa istanza mediante l'emendamento 17.6.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.1; risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.2.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.5 (nuovo testo) ed 1.6, nonché sull'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 del testo base proposto dal relatore e degli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CAPALDI illustra gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.49, 2.50, 2.54, 2.59, 2.62.

Il ministro RONCHI illustra l'emendamento 2.64, collegato con l'emendamento 7.14, precisando che la nozione di «autorizzazione ambientale integrata» è qui disciplinata per la prima volta ed impegnandosi quindi, su richiesta del senatore CARCARINO e del presidente GIOVANELLI, a presentare una riformulazione del testo che contenga una sua più precisa definizione; illustra poi gli emendamenti 2.65, 2.8, 2.66, 2.67 e 2.60 dichiarando, in merito a quest'ultimo, che esso si è reso necessario in relazione all'emendamento 2.59 illustrato dal senatore Capaldi.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

La seduta termina alle ore 9,40.

176ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO*

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.6, 2.51, 2.53, 2.56, 2.57, 2.61 e 2.63.

Il relatore IULIANO illustra gli emendamenti 2.68 (di natura tecnica) e 2.69, il quale potrebbe soddisfare le esigenze sottese agli emendamenti 2.62 e 2.63.

Il senatore RESCAGLIO illustra gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, volti ad evitare la formazione del silenzio-assenso per alcune categorie di opere assoggettabili a procedura di valutazione di impatto ambientale, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42 volti a realizzare un miglioramento delle tabelle dal punto di vista di una maggiore tutela ambientale, 2.43, il quale riduce a 2 ettari il limite dell'estensione delle miniere per la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 e 2.55.

Il presidente CARCARINO dichiara decaduto l'emendamento 2.52 per assenza dei proponenti.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 2.58.

Il relatore IULIANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.64 (sul quale il ministro Ronchi ha comunque preannunciato una riformulazione), 2.65, 2.8, 2.49 (a condizione che venga riformulato nel senso di far salvo quanto previsto dal comma 6), 2.66, 2.56, 2.57, 2.60 (la cui approvazione renderebbe inutile l'emendamento 2.67); invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.54, nonché il senatore Bortolotto a ritirare tutti i suoi emendamenti, impegnandosi a proporre una formulazione diversa per quanto concerne il problema delle miniere affrontato dall'emendamento 2.43 di cui condivide la *ratio*; rimessosi al Governo sull'emendamento 2.59, sull'emendamento 2.62 si rimette alla Commissione in merito alla soppressione del comma 8 ed invita a ritirare la parte soppressiva del comma 9 in considerazione del proprio emendamento 2.69. Si dichiara contrario sugli altri emendamenti all'articolo 2.

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.68, 2.49 (a condizione che venga riformulato nel senso indicato dal relatore), 2.50 e 2.51 (qualora risulti approvato l'emendamento 2.49 riformulato), 2.56, 2.57 (a condizione che venga riformulato), 2.69; invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.3 (le cui esigenze possono ritenersi ricomprese nella *ratio* dell'emendamento 2.64), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.59, e 2.63. Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Bortolotto, invita quest'ultimo ugualmente a ritirarli anche se volti ad accentuare la tutela ambientale, in quanto non sembrano opportune in questo momento modifiche delle tabelle (da concordare in sede comunitaria) nè modifiche del riparto di competenze tra Stato e regioni. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.67, si associa al parere del relatore sull'emendamento 2.62, si riserva di presentare una riformulazione dell'emendamento 2.64 e si dichiara contrario agli altri emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 2.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.1, con la riserva del relatore di avanzare proposta di coordinamento con altra parte del testo-base.

Il senatore GIOVANELLI ricorda al Governo l'impegno a riformulare l'emendamento 2.64 in un nuovo testo, che definisca l'autorizzazione ambientale integrata come comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale.

Alla luce delle posizioni del Relatore e del Governo, il presidente CARCARINO dispone, non facendosi osservazioni, l'accantonamento dell'emendamento 2.64.

Su invito del senatore VELTRI, il senatore MAGGI ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.65.

Il senatore CAPALDI ipotizza, nel ritirare l'emendamento 2.4, una riformulazione dell'emendamento 2.5, tesa a prevedere un rinvio ai termini di cui all'articolo 7, comma 3 (decorsi inutilmente i quali, la valutazione è rimessa al Consiglio dei ministri, che si pronuncia nei successivi sessanta giorni).

Il ministro RONCHI ed il senatore GIOVANELLI dibattono circa i termini e le modalità della devoluzione al Consiglio dei ministri.

Dopo che il relatore IULIANO ha ipotizzato che la questione trattata dall'emendamento 2.5 sia più utilmente affrontata all'articolo 7, il presidente CARCARINO ne dispone l'accantonamento.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MAGGI, col parere contrario di Relatore e Governo l'emendamento 2.6 è respinto dalla Commissione.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente CARCARINO annuncia che la seduta di domattina, giovedì 2 aprile 1998, alle ore 8,30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, così come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, definisce i principi generali, le procedure, le norme-quadro per la tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo».

1.1 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti».

1.2 POLIDORO, RESCAGLIO

Al comma 1, dopo le parole «un prevedibile» sopprimere la seguente: «rilevante».

1.3 BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutte le tecniche di ricerca, sperimentali, o industriali che comportano modifiche volontarie dell'informazione genetica degli organismi viventi, di loro parti o di loro cellule, nonché alla loro propagazione e ai metodi di riproduzione animale che, relativamente alla specie in esame, siano

significativamente diversi da quelli naturali; si applicano altresì a qualunque invenzione che comprenda elementi suscettibili di applicazione industriale derivanti dal corpo umano o da qualsiasi sequenza di DNA isolato, anche se non se ne conosce il significato e la funzione.

1-ter. Finalità della presente legge è la regolamentazione ed il controllo delle tecniche di cui al comma 1-bis, nonché la valutazione dei rischi, anche nel tempo, connessi con le varie fasi della ricerca, della sperimentazione e della produzione».

1.4

BORTOLOTTO

Al comma 2, dopo le parole «dell'articolo 117 della Costituzione» sopprimere il periodo fino alla fine.

1.5

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 2, dopo le parole «dell'articolo 117 della Costituzione» sopprimere il secondo periodo; al terzo periodo, dopo la parola: «Bolzano» inserire le seguenti: «, aventi competenza primaria in materia.».

1.5 (Nuovo testo)

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 4.

1.6

IL GOVERNO

Art. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e giudica gli effetti diretti e indiretti di un progetto, e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e sull'interazione tra detti fattori, e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti».

2.1

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 2 dopo le parole: «e vincolante» inserire le seguenti: «, costituisce autorizzazione ambientale integrata».

2.64

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire le parole: «deve intervenire prima del rilascio del» con le seguenti: «deve sostituire il».

2.2

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e comunque» fino alla fine del comma.

2.3

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 2, sostituire le parole «e comunque prima dell'inizio dei lavori» con le seguenti: «. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al comma 3 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

2.65

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole «prima dell'inizio dei lavori», sopprimere il successivo periodo fino alla fine.

2.4CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 2, dopo le parole «prima dell'inizio dei lavori» inserire il seguente periodo: «Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale viene fissato un termine non superiore a 12 mesi fissato nella prima seduta della Conferenza dei servizi stessa. Il suddetto termine di 12 mesi non decorre comunque sino alla presentazione all'Agenzia incaricata dell'istruttoria dello studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto termine senza pronunciamento dell'autorità competente, la valutazione dell'impatto ambientale si intende favorevolmente acquisita».

2.5CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCI
A, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità e i procedimenti previsti dalla presente legge i progetti di opere di cui all'allegato A e quelli di cui all'allegato B che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

2.6

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale i progetti di cui agli allegati A, A-bis e A-ter della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'allegato A, aggiungere i seguenti allegati:

ALLEGATO A-bis.

(Articolo 2)

Elenco di tipologie progettuali di cui all'articolo 12 comma 1 (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 19 maggio 1974, n.256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

- i) Impianti d'incenerimento e di trattamento dei rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno.
- j) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.
- k) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 metri cubi.
- l) Discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 metri cubi.
- m) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore ai 150.000 metri cubi.
- n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- o) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/ a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
- p) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
- q) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/a di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha.
- r) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m c/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.

ALLEGATO A-ter.

(Articolo 2)

Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 12, comma 1 (Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

1) Agricoltura:

- a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.
- b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
- c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti di pollame, 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) 750 posti scrofe.
- d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha.
- e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
- f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica:

a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

3) Lavorazione dei metalli:

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri quadrati di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora:

forgiatura con magli la cui energia di impianto supera a 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio prezzo all'ora.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

g) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi.

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 metri quadrati di superficie impegnata 50.000 metri cubi di volume.

i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.

l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 metri cubi di volume.

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impaniati per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta:

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con lamento 25.000 tonnellate /anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

a) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.

c) Impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.

d) Derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo.

e) Interporti.

f) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili.

g) Strade extraurbane secondarie.

h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri.

i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura simile, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

m) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km.

n) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare.

o) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi del demanio fluviale e lacuale.

p) Aeroporti.

q) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera k) dell'allegato Dbis, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti.

r) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno.

s) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno.

t) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 metri cubi.

u) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili.

v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

8. Altri progetti:

a) Campaggi e villaggi turistici di superfici superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore.

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadrati.

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5000 metri quadrati di superficie impegnata a 50.000 metri cubi di volume.

f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

g) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 t.

h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.

i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

l) Cave e torbiere.

m) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.

n) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

o) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate».

2.7 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, dopo le parole: «50 MW» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

2.8 IL GOVERNO

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, sostituire le parole: «compreso lo smantellamento e lo smontaggio» con le seguenti: «compresa la disattivazione e lo smantellamento».

2.68 IL RELATORE

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, sopprimere il punto 9. Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È di competenza regionale la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito dall'Allegato B, punto D 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o interrimento di rifiuti pericolosi».

2.9

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Le regioni effettuano la valutazione di impatto ambientale degli impianti che impiegano combustibile da rifiuto, di cui alla lettera c), comma 8, dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».

2.10

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, comma 3, le parole "all'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "agli allegati A e B"».

2.11

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, sono soppressi i commi 4 e 6».

2.12

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In assenza dei predetti pareri l'autorità competente non può rendere il giudizio di compatibilità ambientale"».

2.13

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In assenza dei predetti pareri, le autorità competenti non possono rendere il giudizio di compatibilità ambientale"».

2.14

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di aree naturali protette, in assenza dei predetti pareri, l'autorità competente pronuncia provvedimento di reiezione"».

2.15

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, è soppresso l'articolo 10».

2.16

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 5.000 posti pollame, 200 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);”».

2.17

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) piscicoltura per superficie complessiva oltre 0,5 ha;”».

2.18

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera a) le parole "50.000 m3 di volume" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 m3 di volume"».

2.19

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera b) le parole "superiore a 2,5 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1 tonnellata"».

2.20

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera c) le parole "capacità superiore a 20 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "capacità superiore a 5 tonnellate"».

2.21

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera f) le parole: "a 50 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "a 20 tonnellate"».

2.22

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera g) dopo le parole: "un volume" è inserita la seguente: "complessivo"».

2.23

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera h) le parole: "50.000 m³" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 m³"».

2.24

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera i) le parole "2 ha" sono sostituite dalle seguenti: "1 ha"».

2.25

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera l) le parole: "50.000 m³" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 m³"».

2.26

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera d) le parole: "500.000 hl/anno" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 hl/anno"».

2.27

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera e) le parole: "50.000 m³" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 m³"».

2.28

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera g) le parole: "50.000 q/anno" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 q/anno"».

2.29

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera h) le parole: "50.000 m3" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 m3"».

2.30

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera i) le parole: "10.000 t/giorno" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 t/giorno"».

2.31

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera c) le parole: "le 10 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "i 10 quintali"».

2.32

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera d) le parole: "le 5 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "i 5 quintali"».

2.33

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 6), lettera a) le parole: "25.000 tonnellate/anno" sono sostituite dalle seguenti: "250 tonnellate/anno"».

2.34

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: "lavori per l'attrezzamento" sono sostituite dalle seguenti: "progetti"».

2.35

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: "40 ha" sono sostituite dalle seguenti: "10 ha"».

2.36

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) impianti meccanici di risalita e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 100 metri."».

2.37

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che vedano derivazioni superiori a 100 litri al minuto secondo o comunque di oltre l'1% della portata minima decadica del corso d'acqua."».

2.38

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera h) sono soppresse le parole: "superiore a 1.500 metri"».

2.39

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) progetti di acquedotti con estensione superiore ai 20 km"».

2.40

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera o) sono soppresse le parole: "destinati ad incidere sul regime delle acque"».

2.41

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: "5 ha" sono sostituite dalle seguenti: "1 ha"».

2.42

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: "20 ha" sono sostituite dalle seguenti: "2 ha"».

2.43

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera e) le parole: "50.000 m³" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 m³».

2.44

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera f) le parole: "25.000 tonnellate/anno" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 tonnellate/anno».

2.45

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) recupero di suoli dal mare».

2.46

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera n) le parole: "10.000 t/anno" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 t/anno».

2.47

BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera o) le parole: "10.000 t/anno" sono sostituite dalle seguenti: "100 t/anno».

2.48

BORTOLOTTO

Al comma 4, dopo le parole «destinati alla difesa nazionale», aggiungere le seguenti «e ai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

2.49 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 5.

2.50 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 5.

2.51 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 5, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e straordinaria».

2.52 D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti dell'impianto e gli aspetti oggetto della modifica, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. L'autorità competente determina secondo la procedura di verifica di cui al successivo comma 6-bis, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetti elencati nell'allegato A che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente determina con la stessa procedura se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale».

2.53 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale le modifiche sostanziali o gli ampliamenti di progetti già autorizzati relativi alle opere appartenenti alle categorie indicate nell'allegato A, in quanto le modifiche stesse comportino un rilevante aggravamento dell'impatto ambientale. Il Ministero dell'Ambiente determina, secondo procedura di verifica di cui al successivo articolo 7, comma 10, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale».

2.54 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ampliamenti di progetti» inserire le seguenti: «di cui al comma 3».

2.66

IL GOVERNO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «notevoli ripercussioni negative» con le seguenti: «ripercussioni».

2.55

BORTOLOTTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 6, che non comportino modifiche sostanziali il committente o l'autorità proponente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro 90 giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura».

2.56

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente possono essere determinati per specifiche categorie progettuali e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 7.

2.57

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sopprimere il comma 7.

2.58

RIZZI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

2.59 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 7, dopo le parole «stretto necessario» aggiungere le seguenti: «e nei tempi utili».

2.67 IL GOVERNO

Al comma 7, sostituire le parole: «sia per salvaguardare le incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità» con le seguenti: «e nei tempi utili a salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente a causa di calamità».

2.60 IL GOVERNO

Al comma 7 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2.61 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sopprimere i commi 8 e 9.

2.62 CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La realizzazione delle opere funzionalmente connesse di un impianto soggetto alla disciplina di valutazione di impatto ambientale è subordinata all'integrazione della procedura di valutazione ambientale».

2.63 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 9, dopo la parola: «funzionalmente» aggiungere le seguenti: «e direttamente».

2.69 IL RELATORE

Art. 17.

Aggiungere dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di applicazione della presente legge al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

17.6

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B62ª, 0002°)

In apertura della seduta il presidente MANTICA informa la Commissione di aver ricevuto dal presidente del Senato Mancino, di intesa con il presidente della Camera dei deputati, una lettera che informa la Commissione che le determinazioni che verranno adottate da parte dei consigli di presidenza delle due Camere non potranno avere per oggetto i trattamenti di dati personali effettuati dalle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, perchè detti trattamenti devono considerarsi ricompresi nell'autonomia di ciascuna Commissione.

La Commissione prende atto.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GUIDO M. REY, PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (AIPA)
(R047 000, B62ª, 0002°)

(Il professor Rey è accompagnato dal capo di Gabinetto dell'AIPA avvocato dello Stato Francesco Cocco).

Il presidente MANTICA ringrazia il professor Rey per la disponibilità accordata alla Commissione e lo invita a svolgere la propria relazione.

Il professor Guido REY premette che la SOGEI, la società cui è affidata in concessione la gestione del sistema informativo del Ministero delle finanze, costituisce una importante realtà nel settore dell'I.T.C. ed

ha svolto con professionalità la funzione di supporto all'attività del Ministero delle finanze.

Il riconoscimento, che è doveroso verso i meriti trascorsi della SOGEI, non inficia tuttavia la natura del problema principale che è quello di rivedere a monte proprio l'architettura del sistema informativo delle finanze, collocandolo decisamente nell'ottica della riforma fiscale, ispirata ad un forte decentramento, e della incessante innovazione che caratterizza il settore. Per questo l'AIPA, nel parere reso in occasione del VII atto esecutivo, ha chiesto all'amministrazione delle finanze e alla SOGEI di elaborare uno studio di fattibilità in vista di una profonda revisione del sistema, al fine di migliorare il servizio ai cittadini, ridurre i costi, dare un maggiore risalto agli strumenti per la lotta all'evasione e soprattutto pretendere un maggior coinvolgimento della SOGEI nei risultati, modificando alcune clausole contrattuali.

Attualmente il sistema informativo risulta accentrato, scarsamente integrato con gli altri sistemi informativi delle finanze e solo sporadicamente connesso con le altre basi di dati pubbliche. In particolare, sotto il profilo applicativo, appare orientato più al tributo che al contribuente ed è dotato di scarsa capacità di navigazione automatica tra le informazioni. Inoltre, la SOGEI non governa l'intero ciclo dell'informatica, con la conseguenza che tempi, qualità e disponibilità dei dati sovente non sono riferibili ad un unico centro responsabile dei risultati dell'informattizzazione. Inoltre il contratto lascia alla SOGEI la responsabilità di selezionare le soluzioni tecniche e soltanto a partire dall'anno 1993, con i pareri dell'AIPA, è stato possibile farne oggetto di valutazione indipendente.

Altro punto delicato dell'attuale situazione riguarda le ambiguità esistenti nei rapporti tra amministrazioni e SOGEI. Da un lato la SOGEI afferma di avere scarsa autonomia nella introduzione della innovazione, poichè gli obiettivi sono fissati dall'amministrazione; a sua volta, l'amministrazione non è in grado di sviluppare una strategia per l'informatica coerente con le innovazioni sviluppate dall'intero settore dell'I.T.C.

Tali ambiguità si riflettono negativamente nello stabilire il carico di responsabilità, ogni qualvolta si registrano degli insuccessi.

La SOGEI inoltre svolge saltuariamente funzioni di supplenza nei confronti dell'amministrazione quando fanno difetto specifiche professionalità oppure quando l'urgenza del provvedere richiede di procedere rapidamente ad acquisire professionalità di livello elevato. Si vuole dire che nel settore del Ministero delle finanze, come pure in altri ministeri, la mancanza di professionalità informatiche costituisce un fatto obiettivamente grave, che si aggiunge all'inadeguato utilizzo delle professionalità esistenti. Tale problema ovviamente è molto più sentito in periferia.

La situazione testè delineata - prosegue il professor Rey - comporta un aggravio dei costi, perchè la SOGEI si assume l'onere di trasformare le esigenze dell'amministrazione in progetti e, poi, in realizzazioni. Il lavoro di interfaccia dell'amministrazione posto a carico della concessionaria provoca anche un allungamento dei tempi, una selezione delle soluzioni non sempre rispondente agli

effettivi interessi dell'amministrazione, un vincolo all'identificazione della soluzione ottimale.

Il presidente REY passa quindi ad illustrare il punto di vista dell'AIPA in ordine alle linee strategiche ritenute più confacenti nel campo della informatica. Esse riguardano il ruolo delle amministrazioni, le funzioni del mercato ed anche i rapporti con eventuali concessionari, tenuto conto debitamente del fatto che tali rapporti, in coerenza con la normativa comunitaria, devono essere circoscritti nel tempo ed opportunamente giustificati. Spetta all'amministrazione infatti il compito di stabilire le linee strategiche e di identificare il contributo che I.T.C. possano fornire al raggiungimento dei risultati assegnati alla missione dell'amministrazione nelle sue varie componenti. Al mercato d'altra parte compete fornire i servizi di natura corrente, ossia la gestione dei CED, lo sviluppo e la valutazione dei software, la realizzazione delle basi di dati. All'amministrazione spetta ancora il compito di svolgere studi di fattibilità, se del caso avvalendosi di contributi esterni e spetta altresì la responsabilità del monitoraggio, anche in questo caso direttamente o indirettamente. In ogni caso questa attività deve essere affidata a fornitori diversi da quelli che gestiscono o producono, per ovvie ragioni di oggettività.

Una volta che le funzioni strategiche siano riconosciute all'amministrazione, a quest'ultima compete la selezione dei fornitori ed un bilancio preventivo dei costi e benefici attesi. In questo caso l'AIPA esercita le sue funzioni esprimendo un parere all'amministrazione. In sintesi l'amministrazione deve essere dotata dalla professionalità indispensabile per elaborare le strategie ed esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nonchè per scegliere tra fare e comprare e, una volta che si sia optato per la seconda soluzione, se comprare il già fatto o farlo fare.

Le soluzioni organizzative ed istituzionali – prosegue il presidente Rey – per rispondere a questo disegno sono molteplici e sono già state sperimentate sia nell'ambito dei ministeri e sia nelle altre amministrazioni pubbliche. Rientra tra i compiti dell'AIPA consigliare il Governo, il Parlamento e le singole amministrazioni, nella ricerca di una soluzione ottimale.

Il compito si presenta particolarmente arduo nel caso del Ministero delle finanze, che deve assistere le amministrazioni locali nella loro funzione positiva, sia di accertamento e sia di riscossione, senza pregiudicare la costruzione e la evoluzione del sistema fiscale in una visione unitaria dei contribuenti, sia persone fisiche e sia persone giuridiche. Pertanto è indispensabile si realizzi un sistema in grado di fornire alle amministrazioni le informazioni di rispettiva competenza, rapidamente, con l'elevata qualità e in condizioni di sicurezza. È importante, per la coerenza del disegno, che si individuino chiaramente i compiti dei diversi attori tenendo separati, almeno concettualmente, i realizzatori, e che si elabori un piano strategico ed uno studio di fattibilità dal quale risultino le modalità e i tempi del trasferimento delle applicazioni e delle informazioni, nelle singole amministrazioni, in modo da assicurare un avvio rapido ed affidabile dei sistemi informativi periferici.

Si apre la discussione.

Pongono domande il presidente MANTICA, il vicepresidente VANNONI e l'onorevole CAMBURSANO segretario della Commissione. Concorde è il giudizio sulla serietà della relazione svolta dal presidente Rey, perchè individua e scinde le diverse responsabilità politiche, tecniche e amministrative che competono a numerosi soggetti.

Il Presidente Rey riassumendo il suo intervento, ribadisce come l'informaticizzazione della Pubblica Amministrazione finisca col modificare, in maniera profonda, l'organizzazione della Pubblica Amministrazione e, quindi, i carichi e la distribuzione delle responsabilità, andando ad incidere, altrettanto profondamente, anche nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni. Ne consegue che il problema fondamentale di fronte al quale ci si trova è, a ben vedere, quello di colmare il ritardo nella formazione di una seria professionalità informatica nella Pubblica Amministrazione, fondata su una cultura in cui l'automazione, come mero processo meccanico che agevola le attività lavorative, cede il passo all'informatica, come modo di pensare e di attuare l'azione amministrativa.

Il Presidente Rey vuole però che risulti ben chiaro che l'AIPA, per la sua natura di Autorità imparziale, deve fare solo ossequio alla legge e assolvere alla funzione istituzionale che le è stata assegnata. Non può perciò svolgere ruoli che non le competono. L'AIPA esprime pareri, formula consigli, effettua verifiche e controlli, sempre per conto della Pubblica Amministrazione, ma non può perseguire obiettivi strategici generali che attengono all'assetto della Pubblica Amministrazione, perchè non è questo il compito che le è stato assegnato dalla legge.

Bisogna altresì tener presente che, oggettivamente, il processo di valorizzazione e di accumulo delle competenze specifiche nell'esercizio dell'azione amministrativa ha tempi diversi rispetto a quelli che interessano la formazione della professionalità informatica, che, per definizione, deve continuamente riconsiderare e mettere in discussione se stessa. Il problema, nel momento storico che vive il nostro Paese, si presenta per forza di cose più acuto, per via della scelta di un assetto amministrativo decentrato. Alla diversa dislocazione delle professionalità deve accompagnarsi un decentramento adeguato tecnologicamente e aperto alle innovazioni, in modo da contribuire al processo di trasformazione dell'amministrazione pubblica che, più che imporre regole, offre servizi ai cittadini e per questo diviene sempre più trasparente ed esposta al giudizio sulla qualità dei servizi resi.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

74^a seduta

Presidenza del Vice Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(3169) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa congruaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI propone di esprimere un parere favorevole, osservando che è necessario risolvere il dubbio sulla persistente vigenza dell'articolo 24 della legge n. 559 del 1993, che dovrebbe essere espressamente abrogato ovvero precludere alla fissazione di un nuovo termine.

(2666-B) Deputati DETOMAS ed altri – Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati e propone un parere non ostativo, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(2570) Deputati BONITO ed altri – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su subemendamenti alla 2ª Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI ritiene che non vi siano rilievi da formulare sui subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ad eccezione per il subemendamento 06.1/643, al quale va esteso il rilievo già formulato, nell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2879, quanto alla determinazione della competenza territoriale nonchè del sub-emendamento 06.1./648, di cui si può rilevare l'impropria collocazione nel contesto normativo.

La Sottocommissione fa proprie le osservazioni e le proposte del relatore.

(2742) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonchè al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(2969) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole.

(2995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e il Protocollo, proponendo infine un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2996) Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra la Convenzione e il disegno di legge, che propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(3109) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il Protocollo e il disegno di legge proponendo infine un parere favorevole, che viene accolto dalla Sottocommissione.

(3142) Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri

(2174) SERENA - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio

(3166) SPECCHIA - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie

(Parere alla 6ª Commissione: contrario)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sottolineandone un'impostazione centralistica tale da compromettere la sfera delle attribuzioni regionali in materia.

Il senatore ROTELLI condivide l'opinione del relatore e ritiene che si tratti di un problema di compatibilità costituzionale. Lo stesso proble-

ma, con formulazioni normative anche più discutibili, si riscontra a suo avviso negli altri due disegni di legge.

Il RELATORE consente.

La Sottocommissione conviene all'unanimità di esprimere un parere contrario sui disegni di legge in titolo, che avrebbero l'effetto di invadere le competenze regionali in una materia propria di tali enti territoriali.

(2524-B/bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 23 marzo 1998 - Doc. I, n. 2

(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI rinuncia all'incarico di relatore per ragioni di opportunità connesse all'articolo 30.

Il presidente ANDREOLLI affida l'incarico di riferire al senatore ROTELLI, che sostituisce il senatore Maggiore per il gruppo di Forza Italia limitatamente all'esame del disegno di legge in titolo e osserva che la motivazione del rinvio alle Camere del disegno di legge da parte del Presidente della Repubblica non coinvolge valutazioni di legittimità costituzionale, salvo quelle di competenza della Commissione bilancio in ordine alla copertura degli oneri finanziari.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(637-644-B) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Taparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Secondo il presidente ANDREOLLI, il comma 2 dell'articolo 3 dovrebbe essere formulato in modo più univoco, soprattutto quanto all'individuazione dei cosiddetti soggetti competenti.

Concorde il relatore, con l'osservazione indicata dal Presidente, si conviene di formulare un parere favorevole.

(3098) BONATESTA e MULAS – Interpretazione autentica dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA esprime perplessità sull’esclusione dalle procedure concorsuali per tutte le imprese artigiane, che non sempre sono di dimensioni modeste: in tal modo, potrebbe risultare violato il principio della parità di trattamento.

Con l’osservazione del relatore, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(3129) BONATESTA e altri – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell’udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(3123) MANZI ed altri – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(Parere alla 11^a Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI si sofferma sulla qualificazione di lavoratore parasubordinato, che considera incerta.

Il presidente ANDREOLLI richiama l’attenzione sulla connessione del disegno di legge con le disposizioni contenute nell’articolo 4 del disegno di legge n. 3095, all’esame della Commissione in sede referente, riguardante il telelavoro dei dipendenti pubblici.

Su proposta del RELATORE, si conviene di rimettere l’esame del disegno di legge alla sede plenaria.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d’autore

(2157) CENTARO ed altri – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Parere su testo unificato alla 2^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore BESOSTRI, l’esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 1° APRILE 1998

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(2524-B/bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 23 marzo 1998 - Doc. I, n. 2: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 2 aprile 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Antonio Serena in relazione al procedimento penale 592/97 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova.

II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Vittorio Cecchi Gori in relazione all'indagine avviata nei suoi confronti dall'Ufficio inquirente della Federcalcio.
- Richiesta avanzata dal senatore Domenico Contestabile in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal senatore Paolo Emilio Taviani in relazione alla sentenza n. 2757 del 28 giugno 1996 emessa dal Tribunale civile di Genova.

III. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi
dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giorgio Santuz, nella sua qualità di Ministro dei trasporti *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 24).

*Autorizzazioni a procedere ai sensi
dell'articolo 313 del codice penale*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini (*Doc. IV, n. 1*).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Italo Delmenico (*Doc. IV, n. 2*).

Verifica dei poteri

Discussione delle proposte del senatore Lubrano Di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 12

Procedure informative

Comunicazioni del Governo su coordinamento delle forze di polizia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione: audizione del Presidente della Confcommercio e del Presidente della Confesercenti.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucchiero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DETOMAS ed altri. - Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
 - CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (2524-B/bis) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 23 marzo 1998 - Doc. I, n. 2).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali (n. 232).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
 - SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A (3053).
 - CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di tur-

no del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- FIORILLO ed altri. - Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta di prodotti agricoli (3061) (*Fatto proprio dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (637-644-B) (*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).

- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici (2143).
- TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo (2198).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1998, n. 55, recante procedura per l'adozione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico delle deliberazioni relative agli oneri aggiuntivi alle tariffe elettriche (3169).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Liberalizzazione del commercio, internazionalizzazione delle imprese e rispetto dei diritti umani.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- BARRILE ed altri. - Norme per gli operai agricoli sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2665).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 2 aprile 1998, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motosterna *Haven* (3048).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
 - GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
 - BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 2 aprile 1998, ore 15

- I. Seguito dell'audizione della dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, e del dottor Romano Di Giacomo, direttore generale dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.
 - II. Inchiesta sulle camere iperbariche: relazione sul sopralluogo svolto all'Istituto Galeazzi di Milano.
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 2 aprile 1998, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
 - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (2524-B/bis) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuova-

mente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 23 marzo 1998 - Doc. I, n. 2).

- BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- SERENA ed altri - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- Interventi finanziari per l'università e la ricerca (3117).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Norme per lo svolgimento di attività fieristiche (2204).
- Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (3040).
- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANZI ed altri - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: esame del documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 2 aprile 1998, ore 13,30

Esame del disegno di legge A.S. 3107 recante «Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, del nuovo Statuto della regione Toscana».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 2 aprile 1998, ore 13

- Seguito della discussione sui poteri e sulle competenze della Commissione, ed esame di una risoluzione.
 - Esame di una risoluzione concernente la disciplina delle trasmissioni televisive Rai e delle Tribune elettorali per le prossime elezioni amministrative e regionali.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 2 aprile 1998, ore 14

- Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

